

## APPUNTI SULLA DIGNITÀ UMANA\*

MARCO RUOTOLO\*\*

**RESUMO:** O artigo pretende verificar se a ideia de dignidade humana como um dado indisponível e absoluto pode ser conciliada com a ideia de dignidade como um objetivo a atingir, na forma de auto-determinação ou auto-realização. Com esta finalidade, o texto analisa *hard cases* diferentes entre si, seja pela matéria, órgão decisório ou campo do direito, que não obstante têm em comum a referência à dignidade humana como um critério de solução da questão examinada. É atribuído particular relevo à tradução do conceito de dignidade humana na constituição e jurisprudência constitucional italianas.

**PALAVRAS-CHAVE:** Dignidade. Personalidade. Direitos Fundamentais. Novos Direitos.

**ABSTRACT:** The essay aims to verify if the idea of human dignity as an unavailable and absolute dowry can be reconciled with the idea of dignity as a goal to achieve, in the shapes of auto determination or self-fulfillment. To this end, it analyzes several "hard cases", referred to very distinct orders, involving very different subjects and very different decisional authorities, but joined by a common reference to human dignity as a resolving principle of the question examined. A particular attention is posed, finally, on the translation of the concept of "human dignity" in the Italian Constitution and constitutional law-case.

**KEYWORDS:** Dignity; Personality; Fundamental Rights; New Rights.

**RIASSUNTO:** Partendo dalle origini del concetto, il saggio si propone di verificare se l'idea della dignità umana come dote indisponibile e assoluta sia conciliabile con quella della dignità come risultato da raggiungere, in forma di autodeterminazione o autorealizzazione. A tale fine si propone un'analisi di casi (*hard cases*) assai diversi tra loro, sia per materia sia per autorità decidente, che, pur inserendosi in contesti normativi di riferimento ben distinti, possono essere accomunati per il comune richiamo alla dignità umana come criterio risolutivo della questione esaminata. Particolare rilievo è attribuito alla traduzione del concetto di "dignità umana" nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale italiana.

**PAROLE CHIAVE:** Dignità; Personalità; Diritti Fondamentali; Nuovi Diritti.

**SUMÁRIO:** 1. A origem do conceito de dignidade; 2. A tradução do conceito de dignidade humana na constituição italiana; 3. A tutela da dignidade humana: *hard cases*; 4. A dignidade humana na jurisprudência constitucional italiana; 5. O direito a uma existência digna como direito (prejudicial) a poder usufruir dos direitos; Referências.

---

*Artigo recebido em 17.05.2010 – Elaboração dos Pareceres em 24.06.2010.*

*Aprovado para publicação pelo Conselho Editorial em 07.07.2010.*

\* Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Franco Modugno.

\*\* Professor Ordinário de Direito Constitucional da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Roma (Roma Tre), Itália.

SUMMARY: 1. The origin of the dignity concept; 2. The translation of the “human dignity” concept into the Italian constitution; 3. The protection of human dignity: *hard cases*; 4. Human dignity in the Italian constitutional case law; 5. The right to an existence with dignity as a (prejudicial) right to enjoy other rights; References.

SOMMARIO: 1. Alle origini del concetto di dignità; 2. La traduzione del concetto di “dignità umana” nella Costituzione italiana; 3. La tutela della dignità umana: *hard cases*; 4. La dignità umana nella giurisprudenza costituzionale italiana; 5. Il diritto a un’esistenza dignitosa come diritto (pregiudiziale) a poter usufruire dei diritti; Riferimenti.

## 1. ALLE ORIGINI DEL CONCETTO DI DIGNITÀ

Il tema della dignità evoca uno spettro molto ampio di problemi, già insiti nella sua etimologia. Da vocabolario, *dignità* equivale a “condizione abituale e coerentemente perseguita e difesa di onorabilità e nobiltà morale, che nasce dalle qualità intrinseche ed essenziali dell’uomo, e si fonda sul suo comportamento e sul suo contegno nei rapporti sociali, sui propri meriti e sul proprio grado; e, insieme, il rispetto che egli ha di sé e suscita negli altri in forza di tale esemplarità etica”<sup>1</sup>. *Dignitas* deriva da *dignus*, che equivale a meritevole e trova la sua radice in *decet* (che conviene a). Proprio questa radice giustifica l’uso dell’aggettivo “degno” non solo in senso positivo (meritevole di lode, attenzione, onore, rispetto, ecc.) ma anche in senso negativo (meritevole di biasimo, pena, disprezzo, ecc.). Il che non accade quando si usa il termine “dignitoso”, che allude a colui “che ha un vivo sentimento della propria dignità morale e sociale, e lo mostra nell’atteggiamento e nel modo di comportarsi, improntati ad una rigorosa cura nel conservare e nel difendere le proprie condizioni di integrità e di decoro”<sup>2</sup>. Ma non v’è dubbio che il termine “degno”, quando non accompagnato da una esplicita declinazione negativa, significhi “virtuoso, probo, onesto; meritevole di stima, di rispetto, di onore”<sup>3</sup>. È da questa accezione di “degno” che deriva il sostantivo “dignità” o “degnità”, il quale, peraltro, rende in italiano il sentimento della parola greca *axíoma*<sup>4</sup>, da *áxios*, che equivale a degno, valoroso.

L’uomo degno è, dunque, anzitutto, l’uomo valoroso, l’*áxios* greco dei poemi omerici. Nel libro ottavo dell’Iliade, Omero descrive Ettore come eroe magnanimo, valoroso e degno. Sono le azioni che si compiono in adempimento dei doveri che segnano la misura della dignità: sarà Aristotele a dire che se il magnanimo “è colui che si ritenga degno di grandi cose, essendone davvero degno”, vi è pure “chi è degno di piccole cose e si considera degno di esse”<sup>5</sup>. È di Aristotele la nota affermazione per cui la dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarsi<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Voce *Dignità* del *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia, Torino, vol. IV, 1966 (rist. 1971), 413, ove si richiama, tra l’altro, il seguente passo di Guittone, I-3-259: “Non virtù da dignità, ma dignità da virtù; e virtù è propria dignità”.

<sup>2</sup> Voce *Dignitoso* del *Grande dizionario della lingua italiana*, cit., 416.

<sup>3</sup> Voce *Degno* del *Grande dizionario della lingua italiana*, cit., 130.

<sup>4</sup> Cfr. la voce *Degnità* nel *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, a cura di O. Piangiani, Firenze, 1991, 392.

<sup>5</sup> Aristotele, *Eth. Nich.*, 4.3.1123 b.

<sup>6</sup> I passi sono richiamati da U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, 7 ss., che illustra, con molteplici riferimenti, i significati delle parole *axía* e *axíoma*, che rimandano a *dignità* e *valore*.

Nella cultura latina, la dignità si caratterizza in modo particolare con riferimento all'agire sociale e politico. “*Dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et verecondia digna auctoritas*”<sup>7</sup>. La dignità si lega all'*auctoritas* ma si connota per il tramite dell'onestà, della considerazione, dell'onore, del rispetto. Il discorso vale, in particolare, per l'uomo politico, ma si presta a trascendere la specifica questione<sup>8</sup>. In un noto passo del *De officiis* di Cicerone si legge, infatti, che se “pensiamo alla eccellenza e dignità della natura umana, comprenderemo quanto sia turpe nuotare nei piaceri e vivere nella lascivia e nella mollezza, e quanto invece sia decoroso condurre una vita parca, moderata, seria e sobria. Bisogna anche considerare che la natura ci ha quasi assegnato due ruoli: l'uno è comune a tutti, in quanto tutti sono partecipi della ragione e di quella superiorità, per la quale ci distinguiamo dalle bestie; da cui deriva l'onesto e il decoro ed al quale risale la conoscenza del dovere; l'altro è attribuito a ciascuno in modo particolare”<sup>9</sup>.

Dalle culture greca e latina emerge, sia pure con profonde differenze che qui non è possibile approfondire<sup>10</sup>, l'idea del legame tra dignità e adempimento dei doveri che, come cercherò di dimostrare, può assumere estrema rilevanza ancora oggi.

La dignità sembra fin qui declinata soprattutto come “meta”, come “conquista” che si raggiunge attraverso le azioni, anche se non mancano, specie in Cicerone, riferimenti alla dignità come “dote”, che si possiede *naturaliter* dalla nascita<sup>11</sup>. Le due “anime” – la dote e la conquista – caratterizzano, in una dimensione trascendente, la concezione cristiana di *dignitas*. Nella prospettiva cristiana, l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, non può che essere, in sé, un valore assoluto<sup>12</sup>. Ma la dignità, intesa come dono di Dio, va preservata e sviluppata vivendo in armonia con il fine da

---

All'opera di Vincenti ho fatto particolare riferimento per la redazione di questo paragrafo. Sull'evoluzione dell'elaborazione del concetto di dignità si vedano anche, nella dottrina italiana, i seguenti recenti contributi: F. Viola, *Dignità umana*, in *Enciclopedia filosofica*, Milano, 2006, 2863 ss.; A. Pirozzoli, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma, 2007, 19 ss.; E. Ripepe, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008, 11 ss.; G. Piepoli, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare in Italia*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008, 2272 ss., specie 2280 ss.; P. Becchi, *Il principio dignità umana*, Brescia, 2009. Nella prospettiva del diritto comparato v., in particolare, G. Rolla, *Profili costituzionali della dignità umana*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità*, cit., 57 ss.; Id. *Dignità*, in M. Floris (a cura di), *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, Dizionario, Torino, 2007, vol. I, 304 ss.

<sup>7</sup> M. T. Cicerone, *De inventione*, 2,166.

<sup>8</sup> Come è stato sottolineato da M. De Filippi, *Dignitas. Tra Repubblica e Principato*, Bari, 2009, 37 ss., nel vocabolario di Cicerone il termine talora si contrappone ad *utilitas* (“come indice di qualità che sacrificano volentieri l'interesse individuale a quello comune”), spesso si accompagna ad altri termini (*officium, auctoritas, virtus, salus, honor, onesta, decorum, otium, persona*) dai quali riceve un più esatto significato, “sia con connotazione attiva, che passiva, nel senso che talvolta implica comportamenti idonei ad ottenere la *dignitas* stessa, talaltra la si possiede *naturaliter* dalla nascita”. Di particolare interesse è il significato del termine *dignitas* quando indica le virtù dell'uomo politico: egli “in tanto è *dignus*, in quanto possiede *aequitas, clementia, constantia, fides, pietas, prudentia, religio, sanctitas, sapientia*”.

<sup>9</sup> M.T. Cicerone, *De officiis*, I, 106 (tr. it. *I doveri*, a cura di A. Resta Barrile, Milano, 2007, 170 s.)

<sup>10</sup> Cfr., soprattutto, il recente lavoro di U. Vincenti, *Diritti e dignità*, cit., 12 ss., 60 ss., il quale peraltro avverte che “ogni ricerca, nel diritto romano, di reali precedenti degli attuali diritti umani è destinato all'insuccesso”.

<sup>11</sup> Così M. De Filippi, *loc. ult. cit.*

<sup>12</sup> *Genesi*, I, 26-27.

questi assegnato agli essere umani<sup>13</sup>. Anche in questa prospettiva – dunque – la *dignitas* non può essere riguardata solo staticamente, è un qualcosa che l'uomo può ottenere liberandosi dalla schiavitù delle passioni e orientando *ad Deum* la sua libertà<sup>14</sup>. È possibile su queste basi distinguere una *dignità ontologica o innata* (il valore che gli essere umani possiedono in virtù della loro natura creata); una *dignità esistenziale o acquisita* (valore che appartiene a quegli esseri umani che vivono completamente in accordo con il fine o l'intento che Dio riserva agli esseri umani); una *dignità definitiva* (come valore che appartiene alla perfezione della vita umana in paradiso)<sup>15</sup>.

Ma l'idea che "l'uomo si fa agendo" sarà più compiutamente formata nel pensiero umanista che, soprattutto con l'opera di Pico della Mirandola, segna una importante svolta culturale nella riflessione sulla dignità. In un noto passo della *Oratio de hominis dignitate* si legge: "Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi d'ogni vita. E secondo che ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. E se saranno vegetali sarà pianta; se sensibili, sarà bruto; se razionali, diventerà animale celeste; se intellettuali, sarà angelo e figlio di Dio. Ma se, non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, nella solitaria caligine del Padre colui che fu posto sopra tutte le cose starà sopra tutte le cose"<sup>16</sup>. Si dischiude la strada per la evoluzione "moderna" del concetto di dignità, che porterà ad individuare nella ricerca del reciproco rispetto tra gli uomini il suo connotato fondamentale<sup>17</sup>, nonché, successivamente, a rilevare l'intima connessione tra libertà e dignità, tale per cui la prima è negata ogni qual volta sia pregiudicata la seconda. "Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa"<sup>18</sup>. La sintesi di questa evoluzione la troviamo in Kant, nella sua nota affermazione secondo la quale "l'umanità stessa è una dignità; infatti, l'uomo non può essere trattato da nessuno (cioè né da un altro uomo né da lui) meramente come mezzo, ma deve sempre essere trattato nello stesso tempo come un fine, e proprio in ciò consiste la sua dignità"<sup>19</sup>. Dignità e personalità si incontrano nei seguenti termini: l'uomo è libero di agire (di sviluppare la sua personalità), ma nei limiti del rispetto dell'eguale dignità altrui.

<sup>13</sup> San Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, I, q. 29, art. 1, p. 77. Cfr. M. Herdegen, *Neuarbeitung von Art. 1 Abs.1 – Schutz der Menschenwürde*, in T. Maunz – G. Dürig, *Grundgesetz Kommentar*, München, 2003, 7.

<sup>14</sup> Cfr. gli Atti del Concilio Vaticano II e in particolare la *Constitutio pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis* "Gaudium et spes" (7 dicembre 1965), in *Enchiridion Vaticanum*, 1, *Documenti del Concilio Vaticano II (1962-1965)*, Bologna, 1993, 1281 ss.

<sup>15</sup> Così L. Gormally, *La dignità umana: il punto di vista del cristiano e quello laicista*, in J. de D. Vial Correa – E. Sgreccia, (a cura di), *La cultura della vita: fondamenti e dimensioni*, Città del Vaticano, 2002, 49 ss.

<sup>16</sup> G. Pico della Mirandola, *De hominis dignitate* (1486), a cura di E. Garin, Firenze 1942, 109.

<sup>17</sup> Fondamentale è l'opera di Pufendorf, *De jure naturae et gentium* (1672), nella quale si compie il primo tentativo di fondare in modo secolare la dignità umana. Sull'importanza di questa opera e per il rilievo circa l'incidenza di essa sulla successiva riflessione kantiana v. P. Becchi, *Samuel Pufendorf giurista della modernità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVI, 1, 2006, 29 ss.

<sup>18</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), a cura di F. Venturi, Torino, 1965, 50.

<sup>19</sup> I. Kant, *Metafisica dei costumi* (1797), a cura di N. Merker, Roma-Bari 1973, 333 s. Già nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785), tr. it. a cura di P. Chiodi, in *Scritti morali*, Torino, 1970, 88, il concetto si trova così affermato: "agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo".

La dignità appare non solo come fondamento dei diritti, ma anche, inscindibilmente, di doveri. L'esercizio dei diritti, riguardato come "facoltà" o "potere (*potentia*) morale di agire", sembra funzionale al raggiungimento della "meta del perfezionamento"<sup>20</sup>. Così, "ci è dato il diritto all'uso del cibo, perché siamo obbligati alla conservazione del nostro corpo"<sup>21</sup>. La *civitas* si costruisce attorno ad un patto sociale che obbliga tutti verso la promozione del bene comune: "ai cittadini compete il diritto di costringere i singoli a soddisfare' gli obblighi gravanti su di loro per assicurare a tutti i beni della *sufficientia vitae*"<sup>22</sup>.

## 2. LA TRADUZIONE DEL CONCETTO DI "DIGNITÀ UMANA" NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La traduzione di queste "idee" nei documenti giuridici è parzialmente riscontrabile nelle settecentesche Dichiarazioni dei diritti delle colonie americane. Così, ad esempio, nell'art. 1 della Costituzione della Virginia del 12 giugno 1776 si legge che "Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità: cioè il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza". La conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo (libertà, proprietà, sicurezza<sup>23</sup> e resistenza all'oppressione) sarà considerata come "lo scopo di ogni associazione politica" nella Dichiarazione francese dei diritti

<sup>20</sup> U. Vincenti, *op. cit.*, 50, che richiama un passo delle *Istituzioni di diritto naturale e delle genti* di Christian Wolff (opera la cui edizione originale è del 1750). Il passo si trova in C. Wolff, *Institutiones juris naturae et gentium*, 1.2.46.

<sup>21</sup> U. Vincenti, *loc. ult. cit.*, che cita ancora Wolff.

<sup>22</sup> Passo di Wolff, *Institutiones*, 3.2.1.975, citato da U. Vincenti, *op. cit.*, 51.

<sup>23</sup> È importante precisare che nella Dichiarazione francese del 1789 non si usa il termine "*sécurité*" bensì "*sûreté*", alludendosi pertanto alla "garanzia dei diritti", intesa sia come protezione delle persone e dei beni, specialmente contro gli abusi del potere monarchico, sia come "sicurezza dei rapporti giuridici" (con riferimento ai contratti e agli atti unilaterali). Cfr. F. Luchaire, *La sûreté: droit de l'Homme ou sabre de M. Prud'homme ?*, in *Revue du Droit Public*, 1989, 610; E. Denninger, *Cinque tesi sull'architettura della sicurezza, in particolare dopo l'11 settembre 2001*, in V. Baldini (a cura di), *Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali*, Cassino, 2005, 38. Sulla evoluzione del concetto, che nel XIX secolo assumerà prevalentemente la connotazione di elemento dell'ordine pubblico, di fattore di conservazione della società politica, per poi caratterizzarsi anche come garanzia contro i rischi dell'esistenza, v. anche F. Moderne, *Sûreté*, in *Dictionnaire Constitutionnel*, diretto da O. Duhamel e Y. Meny, Paris, 1992, 1006 s., nonché, ora, M-A. Granger, *Existe-t-il un "droit fondamental à la sécurité"?*, Actes du VII<sup>e</sup> Congrès français de droit constitutionnel, *Constitution, droit et devoirs*, Paris 26 et 27 septembre 2008, in [www.droitconstitutionnel.org](http://www.droitconstitutionnel.org), 6 s. Attualmente, secondo l'approccio prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale francese, si tende a considerare la *sûreté* in senso restrittivo, come una sorta di traduzione del principio dell'*habeas corpus*, riferito alla libertà di circolazione e alla garanzia dell'individuo contro l'arresto e la detenzione arbitrari: v., in particolare, D. Thomas, *L'evoluzione della procedura penale francese contemporanea: la tentazione securitaria*, in V. Baldini (a cura di), *Sicurezza e stato di diritto*, cit., 97, che considera il "*droit à la sûreté*" come "conquista rivoluzionaria concretizzata in particolare nell'abolizione delle Lettres de cachet (lettere con il sigillo del Re contenenti un ordine di custodia o di esilio senza giudizio) dell'Ancien Regime". In tal senso induce anche la lettura combinata dell'art. 2 e degli artt. 7, 8 e 9 della Dichiarazione francese. Per un approfondimento rinvio a M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, relazione al Convegno *I diversi volti della sicurezza*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca il 4 giugno 2009 (il testo, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno, è già reperibile in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

dell'uomo e del cittadino del 1789 (art. 2). Ma il riconoscimento e la garanzia dei diritti non sarà accompagnata dalla assunzione di un impegno fattivo dei consociati e dello Stato rivolto ad aiutare i soggetti bisognosi, ad assicurare loro la concreta possibilità di esercizio dei diritti. Resta, insomma, fuori dall'orizzonte della Dichiarazione del 1789 il principio dello Stato sociale, nonostante le proposte di Sieyès e di de Galland, rivolte al riconoscimento di alcuni diritti sociali, fondati sul diritto dei soggetti bisognosi ad essere aiutati dai consociati e dallo Stato<sup>24</sup>. “La interdipendenza dei diritti dai doveri, e così la funzionalizzazione dei primi al *bonum publicum* e alla stessa *perfectio* individuale”, auspicata in particolare da Wolff, non solo non trova riscontro nella Dichiarazione francese ma, secondo Vincenti, “non sarà mai più recuperata” nei documenti costituzionali successivi<sup>25</sup>.

Su questa conclusione ho qualche perplessità, soprattutto guardando ai principali documenti costituzionali del XX secolo. Se, infatti, anche per ragioni storiche contingenti – la necessità di reagire agli orrori dei totalirismi – è vero che le Costituzioni e i documenti internazionali del secondo dopoguerra affermano, con diverse formule, l'intangibilità della dignità dell'uomo<sup>26</sup>, preoccupandosi, anzitutto, del fatto che la persona non sia più ridotta a cosa, è altrettanto indiscutibile la tendenza ad accompagnare tale affermazione con il riconoscimento del principio del libero sviluppo della personalità e con la richiesta di adempimento di una serie di doveri, a partire da quelli di solidarietà politica, economica e sociale. In questa prospettiva mi sembra eccessivo dire che la interdipendenza dei diritti e dei doveri preconizzata da Wolff non sia stata più recuperata, essendo stata invece, almeno parzialmente, ripresa e attuata. Le Costituzioni e i documenti internazionali non sembrano indifferenti rispetto all'azione umana e ai risvolti di essa in funzione del *bonum publicum* e della *perfectio* individuale. Certo non legano l'esercizio dei diritti esclusivamente a questa

---

<sup>24</sup> Cfr., ancora, U. Vincenti, *op. cit.*, 53.

<sup>25</sup> U. Vincenti, *op. cit.*, 54.

<sup>26</sup> Il riferimento va, anzitutto, all'art. 1, comma 1, Cost. tedesca: “La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”; declinazioni importanti del principio di dignità si trovano nelle Costituzioni di Italia (art. 3, comma 1), Spagna (art. 10, comma 1), Portogallo (art. 1), Svizzera (art. 7), Finlandia (art. 1, comma 2), Svezia (art. 2), Sudafrica (art. 1), e, ora, nelle Costituzioni dell'est europeo (Slovacchia, art. 12; Lituania, art. 21; Estonia, art. 10; Bulgaria, art. 42; Albania, art. 2; Romania, art. 1; Polonia, art. 30). Per quanto riguarda i documenti internazionali, v. il Preambolo dello Statuto delle Nazioni unite del 26 giugno del 1945, ove si afferma “la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana”; si vedano anche lo Statuto dell'Unesco del 16 novembre 1945, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 (preambolo, artt. 1, 22, 23), il Preambolo del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nonché le Convenzioni sui rifugiati (1951), sui diritti politici delle donne (1952), sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), contro la discriminazione razziale (1965), contro la tortura (1984), sui diritti del fanciullo (1989), sui diritti delle persone disabili (2007). Devono altresì essere menzionate le seguenti Convenzioni elaborate nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali del 1950 e la Convenzione di Oviedo del 1997 “per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”. Come vedremo nel testo, rilievo centrale è attribuito alla dignità umana nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, cui ora il Trattato di Lisbona riconosce “lo stesso valore giuridico dei Trattati” (art. 6). Per un quadro più completo, che comprende anche indicazioni relative alle Carte costituzionali dell'America Latina, v. Rolla, *Profili costituzionali della dignità umana*, cit., 61 ss.

funzione, ma non ne rinnegano l'importanza, anzi la esaltano.

Se guardiamo alla Costituzione italiana, l'indicazione più chiara in questa direzione viene già dall'art. 2, che accompagna il riconoscimento-garanzia dei diritti inviolabili alla richiesta di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Doveri il cui adempimento contribuisce alla realizzazione dell'uomo nei diversi contesti (civile, politico, familiare, ecc.), caratterizzando il processo di formazione dell'identità e quindi incidendo, secondo una certa lettura, sulla stessa dignità, in quanto riguardata come risultato dell'azione umana. Molto spesso la correlazione tra il diritto e il dovere è esplicitata nello stesso testo costituzionale: basti pensare al lavoro che è riconosciuto non solo come diritto ma anche come "dovere" e visto come strumento attraverso il quale l'individuo, "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", può concorrere al "progresso materiale o spirituale della società" (art. 4, comma 2); o al diritto di voto, il cui esercizio è riguardato anche come "dovere civico" (art. 53); o alla salute che è tutelata non solo come diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività (art. 32, comma 1), il che può rendere doveroso accettare trattamenti sanitari obbligatori sul proprio corpo (eventualmente previsti dalla legge, che "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana": art. 32, comma 2); o, infine, all'istruzione, che è un diritto, ma che, nel caso dell'istruzione inferiore, è anche un obbligo (art. 34, comma 2). È evidente in queste come in altre disposizioni costituzionali la correlazione dei diritti ai doveri, la realizzazione, almeno in parte, della funzionalizzazione dei primi al *bonum publicum* e alla stessa *perfectio* individuale. Peraltro, tenendo conto dell'impegno attribuito alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.), la stessa solidarietà, fin qui richiamata come fonte di doveri, può essere riguardata anche come un "diritto" dei destinatari di essa<sup>27</sup>.

Quest'ultima considerazione mi pare di fondamentale importanza perché permette di introdurre il tema delle implicazioni sul concetto di dignità derivanti dalla necessaria connessione tra l'art. 2 e l'art. 3, comma 2, della nostra Costituzione, prima ancora e al di là della specifica formula della "pari dignità sociale" contenuta nell'art. 3, comma 1, Cost.<sup>28 29</sup>. La Costituzione italiana si propone di tutelare la libertà

---

<sup>27</sup> E. Rossi, *Art. 2*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, 58 e ivi i richiami ad analoghe posizioni espresse da N. Lipari, "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà", in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 1 ss., e da F. D. Busnelli, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Iustitia*, 1999, 435 ss.

<sup>28</sup> Si veda quanto sostenuto con riferimento all'art. 3 Cost. da C. Esposito, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3*, in Id., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 62: "muovendosi dalla premessa che la dignità sociale dei cittadini, che in principio dovrebbe essere pari, in realtà è legata a condizioni e a presupposti materiali, con la proclamazione si impone allo Stato di operare contro situazioni economiche, culturali e morali degradanti, e che giustificerebbero che alcuni cittadini siano considerati indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri cittadini. In corrispondenza, il testo costituzionale, se vieta o consente di vietare ogni trattamento sociale in contrasto col principio della pari dignità dei cittadini, quando non esistano le premesse materiali, non impone però, finché tali situazioni materiali esistano, che sia da considerare raggiunta la pari dignità sociale dei cittadini. All'opposto essa invita lo Stato ad operare contro la miseria e contro la ignoranza e contro il delitto e contro gli altri mali che degradano la dignità sociale dei cittadini".

<sup>29</sup> Come sottolineato da M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, 202, "se il concetto di dignità si distilla dal complesso delle norme che in Costituzione hanno per oggetto

“reale”<sup>30</sup>, richiedendo la rimozione degli ostacoli di carattere materiale che di fatto escludono la possibilità della partecipazione dell’individuo alla vita della comunità (art. 3, comma 2, Cost.). L’idea stessa di Stato sociale è implicata da un certo concetto di libertà: garantire lo Stato sociale significa “rendere effettivi i diritti di libertà”, assicurare agli individui un minimo di beni materiali, senza i quali non potrebbero realizzare in pratica la loro libertà”<sup>31</sup>. La Costituzione non è indifferente alle reali condizioni di vita del soggetto, non ammette una separazione tra libertà ed eguaglianza, anzi concepisce “l’eguaglianza come condizione della libertà”<sup>32</sup>. Si è detto che “nell’eguale libertà è l’inveramento della dignità umana”, non essendo quest’ultima “concepibile ... se non implica, comprende, sancisce libertà ed eguaglianza”: “i tre denotati di questi termini non sono separabili, sono connessi, intimamente e condizionanti l’un l’altro”; “è la trinità laica, l’uno e il trino del giuridico dettato costituzionalmente”<sup>33</sup>. Secondo l’insegnamento di Capograssi, “l’uomo è riconosciuto come tale, solo se e in quanto è messo in condizioni e in grado di poter essere uomo, se è garantito dai bisogni e dalla miseria che gli impediscono di essere e di svolgersi come uomo”<sup>34</sup>. È evidente, allora, la connessione tra dignità e bisogni, secondo un approccio che ha

---

la persona umana, cosa diversa dalla mera ‘dignità’ è la pari dignità sociale. La prima è infatti il valore che si intende proteggere; la seconda invece sia l’obiettivo della norma costituzionale, sia lo strumento normativo che consente di perseguirlo (grazie ovviamente agli effetti che produce la sua previsione). In questo modo la disposizione costituzionale assume una valenza dinamica che non possiederebbe se parlasse solamente di dignità, se cioè si adagiasse sul modello che è invece recepito nell’art. 2. Tra questo e l’art. 3 non vi è dunque separazione né tampoco contraddizione, ma una reciproca integrazione delle due disposizioni”.

<sup>30</sup> V., in particolare, P. Ridola, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania – P. Ridola, *I diritti costituzionali*, II ed., Torino, 2006, vol. I, 128 s., il quale sottolinea che, “nella Costituzione italiana, il riferimento alla ‘dignità’ ha una spiccata connotazione, incentrata sulla concretezza delle condizioni di vita (la *dignità sociale* di cui all’art. 3, 1° comma). Questa non ha dunque lo stesso spessore culturale, e non ha neppure lo spettro e la valenza onnicomprensivi della *Menschenwürde* della Legge fondamentale tedesca, ma concorre in ogni caso a porre sullo sfondo dell’impianto dei diritti un’immagine dell’uomo che dalla concretezza del radicamento sociale non può fare astrazione”. Peraltro, secondo quanto sottolineato dallo stesso Autore in altro lavoro (*Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997, 17 s.), il richiamo alla “persona” nell’art. 2 Cost., si propone “di incidere sugli stessi meccanismi di integrazione della società, conferendo rilievo costituzionale, soprattutto attraverso una lettura integrata con l’art. 3, secondo comma, alle reali condizioni di vita del soggetto” (sul punto Ridola richiama i fondamentali contributi di C. Lavagna, *Costituzione e socialismo*, Bologna 1977, 20, e di L. Elia, *Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana*, in AA.VV., *Il sistema delle autonomie: rapporti fra Stato e società civile*, Bologna, 1981, 50 ss.).

<sup>31</sup> P. Häberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale* (1983), tr. it. a cura di P. Ridola, Roma, 1993, 50. Per ulteriori indicazioni rinvio a M. Ruotolo, *A mo’ di introduzione*, in Id. (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo*, Napoli, 2008, 5 ss.

<sup>32</sup> G. Ferrara, *Diritto soggettivo, diritto oggettivo. Uno sguardo sugli apici del giuridico*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 14/09/2008, § 25.

<sup>33</sup> G. Ferrara, *loc. cit.* Sul legame tra dignità e libertà v. pure S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, 32, il quale, dopo aver richiamato una sentenza della Corte costituzionale tedesca ove si legge che “il fulcro dell’ordinamento costituzionale è il valore e la dignità della persona, che agisce con libera determinazione come membro di una società libera”, sottolinea che “la dignità, la sua definizione e applicazione ... non possono essere separate dalla libertà delle persone alle quali si riferiscono, sfuggendo così al rischio di una riduzione a strumento di imposizione autoritaria”.

<sup>34</sup> E tra queste condizioni “la massima condizione è che sia libero”: G. Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), in Id., *Opere*, V, Milano, 1959, 190 s.

trovato una recente, felice, traduzione nell'opera di Martha Nussbaum: per aversi dignità occorre che l'uomo sia messo nelle condizioni di esprimere le proprie capacità<sup>35</sup>. "La dignità è qualcosa che appartiene a tutti gli uomini, ma bisogna impegnarsi per creare le condizioni in cui essa possa effettivamente dispiegarsi"<sup>36</sup>.

Si delinea una prospettiva dinamica, che ruota attorno al valore del libero sviluppo della personalità e permette di ricostruire lo stesso concetto costituzionale di libertà quale "libertà positiva", come autodeterminazione del singolo in tutte le direzioni possibili (civili, etico sociali, economico politiche)<sup>37</sup>. Si giunge a quest'approdo facendo leva principalmente sugli artt. 2 e 3 della Costituzione, da essi ricavando il "principio supremo della libertà-dignità", considerato come principio che pervade la Costituzione repubblicana "in contrapposizione al tradizionale principio individualistico e liberale della libertà-proprietà", tipico dell'ordinamento pre-repubblicano<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, 2002. L'Autrice propone una sua versione dell'approccio delle capacità che, pur prendendo le mosse immediate dalle riflessioni di Amartya Sen [*Eguaglianza, di che cosa?* (1982), in Id., *Scelta, benessere, equità*, Bologna, 1986, 337 ss.] affonda nelle teorie aristoteliche e nelle traduzioni di esse compiute dal Marx dei *Manoscritti economico-filosofici del 1844*: La "idea intuitiva" che sta dietro alla sua "versione dell'approccio delle capacità è duplice: anzitutto, che alcune funzioni umane sono particolarmente essenziali per la vita umana, nel senso che la sua presenza o assenza è contrassegno caratteristico della presenza o assenza della vita umana. In secondo luogo, e questo è ciò che Marx aveva trovato in Aristotele, che una vita la quale sia stata così impoverita da non essere degna di un essere umano, sia una vita che si continua a vivere più o meno come farebbe un animale, dal momento che non si è capaci di sviluppare e di esercitare le proprie facoltà umane" (p. 73). Ciò che l'approccio delle capacità persegue "è una società in cui ciascuno sia considerato degno di rispetto, e in cui ciascuno sia stato posto nella condizione di vivere in modo realmente umano" (p. 74).

<sup>36</sup> Così, con riferimento alla riflessione della Nussbaum, P. Becchi, *Il principio dignità umana*, cit., 47 s. Becchi sottolinea come il riferimento a Marx, rinvenibile sia in Bloch sia in Maihofer ("per entrambi la tutela della dignità umana non può prescindere dal soddisfacimento dei concreti bisogni umani di cui lo Stato sociale è chiamato a farsi carico"), ritorni anche nella neoaristotelica Nussbaum. Nella descrizione del processo che dalla "persona astratta" ci porta all'"individuo concreto", Becchi richiama anche l'opera di A. Margalit, *La società decente* (1996), tr. it. a cura di A. Villani, Milano, 1998, che individua come punto decisivo non più la "società bene ordinata", alla quale si riferiva Rawls, ma, appunto, la "società decente", che si ha "quando le istituzioni che la formano non offendono il rispetto che ciascun individuo dovrebbe avere di sé" ("la dignità, anzi, non è altro che 'la rappresentazione del rispetto di sé'": P. Becchi, *op. cit.*, 50). Il concetto di dignità è destinato ad assumere "nuovi significati", i quali, peraltro, non fanno venir meno la "vecchia" idea di dignità. La dilatazione del concetto comporta un ampliamento della sua sfera di applicazione, potendosi parlare di lesione della dignità umana ogni qual volta si verificano situazioni che "configgono con il monopolio della rappresentazione di sé che spetta a ciascun individuo". Becchi offre la seguente esemplificazione: "si può ledere la dignità di una persona non solo torturandola o sottoponendola a condizioni degradate, ma anche screditandola pubblicamente, magari rivelando situazioni particolarmente delicate della sua vita privata o, ancora, rendendo note affermazioni che sono incompatibili con il suo ruolo istituzionale e ledono la sua reputazione" (p. 52 s.). Qui la lesione della dignità deriverebbe dal fatto che "quella persona è stata violata nella rappresentazione che ha voluto dare pubblicamente di sé" (p. 53). La dignità pare pertanto legata, in questa versione, all'esigenza di tutela della sfera intima di ciascun individuo, ergendosi a fondamento di un vero e proprio diritto all'intimità, secondo l'approccio seguito di recente da M. Carrillo nel libro "*Do not disturb*". *Informazione e vita privata* (2003), tr. it. a cura di M. Della Morte, Napoli, 2009.

<sup>37</sup> F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 9.

<sup>38</sup> F. Modugno, *I "nuovi diritti"*, cit., 107, nonché A. Baldassarre, *Libertà (problemi generali)*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990, 20. Sulla concezione dell'uomo e della società nella Costituzione italiana v. N. Occhiocupo, *Liberazione e promozione nella Costituzione*, Milano, 1984, e ivi ampi riferimenti al dibattito in Assemblea Costituente (cap. II). Come è noto il principio della intangibilità della dignità dell'uomo, sancito

Ad assumere rilievo, ai fini di questa lettura è dunque non solo la constatazione *ex art. 2* della preesistenza dei diritti riconosciuti rispetto all'ordinamento riconoscente ovvero l'affermata "precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella"<sup>39</sup>, ma anche la connotazione "sociale" della "pari dignità" di tutti di cui all'art. 3 Cost., che contribuisce a segnare il superamento dell'individualismo liberale delle carte ottocentesche, permettendo di considerare il cittadino come uomo sociale, come punto di riferimento individuante la socialità dell'uomo<sup>40</sup>.

---

dall'art. 1 § I della Legge fondamentale tedesca, non si trova espressamente affermato nella Costituzione italiana. Ciò non ha tuttavia impedito alla dottrina (v., in particolare, C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, 156) e alla giurisprudenza costituzionale (ad es., sentt. 561 del 1987 e 293 del 2000) di qualificare la dignità della persona come "valore fondamentale", specialmente riferendosi al principio personalista di cui all'art. 2 Cost. (la cui formulazione presenta tratti di affinità con quella dell'art. 1 § II della Legge fondamentale tedesca, che all'affermazione dell'intangibilità della dignità dell'uomo fa conseguire il riconoscimento degli "inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo"). Ciò che preme rilevare è la centralità riconosciuta alla persona (e al rispetto della sua dignità) in entrambi i testi costituzionali [v. C. Amirante, *La dignità dell'uomo nella Legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano, 1971, ed E. Denninger, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale* (1994), a cura e con un saggio introduttivo di C. Amirante, Torino, 1998, specie 46 ss.; per D. Schefold, *La dignità umana*, in S. Panunzio (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, Padova, 2007, 56 ss., spec. 67, l'enunciazione normativa della dignità umana nell'art. 1 della Legge fondamentale, pur affondando le sue radici storiche in valori importanti, parti della cultura costituzionale, è priva di efficacia; v. anche Id., *Il rispetto della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità*, cit., 113 ss.] e più in generale nei documenti costituzionali e internazionali della seconda metà del XX secolo, riflesso di un ampio movimento che dalla guerra e dagli orrori dei regimi nazista e fascista traeva il suo fondamento. Si comprende, in questo modo, la singolare coincidenza tra le disposizioni in tema di diritti delle Costituzioni nazionali e delle dichiarazioni o convenzioni internazionali, frutto di un processo di positivizzazione di "principi giuridici etici assunti come presupposti", che sono stati riconosciuti da "tutti", e non solo dalla maggioranza politicamente dominante, e che sono stati soprattutto riconosciuti, nei singoli Stati, con la consapevolezza che essi valgono in un ambito molto più vasto (cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 89; M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, 1994, 316). Il principio dell'intangibilità della dignità ha poi trovato ulteriori traduzioni e specificazioni, tra le quali è senz'altro da segnalare quella della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui Capo I è dedicato appunto alla dignità (l'applicazione della Carta è ora garantita, come si è già detto, dall'art. 6 del Trattato di Lisbona, che peraltro all'art. 2 sancisce che "L'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani"). Che l'ordinamento comunitario avesse tra i suoi fini quello di garantire il rispetto della dignità umana come principio generale del diritto era già desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare, C.G.C.E., sent. 14 ottobre 2004, C-36/02, *Omega Spielhallen*). Per un commento all'art. 1 della Carta v. M. Olivetti, *Art. 1*, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, 38 ss.; per un esame dei primi 5 articoli della Carta v. P. Grossi, *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in M. Siclari (a cura di), *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2003, 41 ss.; sulla dignità nella Carta dei diritti, con particolare riferimento alla questione dell'integrità genetica, v. R. Bifulco, *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Rass. Parl.*, 2005, 63 ss.

<sup>39</sup> Si fa qui riferimento al noto ordine del giorno Dossetti presentato nella seduta del 9 settembre 1946 della Assemblea Costituente.

<sup>40</sup> G. Ferrara, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano, 1974, 1098 s. Sul legame tra il principio di dignità e l'imperativo di promozione dei diritti sociali finalizzato alla rimozione delle disuguaglianze, si veda C. Amirante, *La dignità dell'uomo*

Con questo non si vuol negare, ovviamente, che la formula della “pari dignità sociale” possa avere, riguardata in sé, anche una connotazione statica, esprimendo un’istanza di tutela immediatamente riferibile al “diritto all’onore”: “il rispetto della dignità umana implica ... la tutela dell’elementare, ma indisponibile, diritto di chiunque di essere trattato come uomo, da uomini suoi pari, quale che sia il rapporto sociale nel quale esso si venga a trovare”<sup>41</sup>. Ci avviciniamo qui all’idea della dignità come “dote”<sup>42</sup> indisponibile che trova traduzione in specifiche previsioni costituzionali, quali l’art. 41 Cost., a norma del quale l’iniziativa economica privata “non può svolgersi ... in modo da arrecare danno alla ... dignità umana”, e l’art. 36 Cost. che riconosce il diritto del lavoratore “a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”<sup>43</sup>. E ulteriori riscontri si potrebbero avere esaminando anche altre disposizioni costituzionali nelle quali l’esigenza della protezione della dignità umana, pur espressa in termini diversi, può dirsi quanto meno “presupposta” (ad es.: art. 13, comma 4; art. 22; art. 27, comma 3; art. 32, comma 2; art. 38; art. 54; XIV disp. trans.<sup>44</sup>).

Se dunque, pure in assenza di una espressa affermazione della intangibilità della dignità umana, esistono nella nostra Costituzione sufficienti riscontri per qualificare la dignità come “dote”, che spetta all’individuo come tale, ciò che intendo revocare in dubbio è che questa sia l’unica traduzione del concetto presente nella nostra Carta. A tale fine desidero aggiungere un ulteriore tassello a quello già implicato dalla rilevata centralità riconosciuta al principio del libero sviluppo della personalità.

Possiamo dire che la nostra Costituzione sia indifferente al “merito” conquistato attraverso le azioni dell’uomo? Che, in conseguenza, sia estranea all’orizzonte costituzionale l’idea di una dignità “acquisita”, che come tale può essere non conquistata o perduta, nonché, ovviamente, riconquistata? Per rispondere, si potrebbero evocare le disposizioni costituzionali che espressamente si richiamano al merito acquisito dagli individui, quali, ad esempio, l’art. 59, comma 2, Cost., che attribuisce al

---

*nella legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana, cit., nonché Id., Diritti dell’uomo e sistema costituzionale: un futuro dal cuore antico?*, introduzione al già citato lavoro di E. Denninger, *Diritti dell’uomo e legge fondamentale*, in particolare XL.

<sup>41</sup> A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, 2003, 113 s.

<sup>42</sup> Sulla quale v. pure, tra i molti, S. Cotta, *Il diritto naturale e l’universalizzazione dei diritti*, in *Iustitia*, 1991, 10, nonché, nella dottrina tedesca, tra i molti, K. Stern, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, III, München, 1988, 6, che considera la dignità come qualità integrante e irrinunciabili della propria condizione umana.

<sup>43</sup> Una recente, approfondita, disamina sulle prescrizioni costituzionali che richiamano il concetto di dignità è offerta da P. Grossi, *La dignità nella Costituzione italiana*, in E. Ceccherini, *La tutela della dignità dell’uomo*, cit., 79 ss.

<sup>44</sup> Nel senso che – con termini diversi – si è comunque espresso in queste disposizioni “lo stesso afflato e, dunque, la stessa esigenza di valore” contenuta negli articoli prima richiamati nel testo, v. A. Ruggieri – A. Spadaro, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 345 s. Per la considerazione secondo la quale il valore della dignità dell’uomo “è, inoltre, sottostante a tutte le norme sulle libertà” v. A. D’Atena, *Lezioni tematiche di diritto costituzionale*, II ediz., Roma, 1998, 21, nota 13. In argomento, più di recente, G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, pubblicato in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

Presidente della Repubblica il potere di nominare cinque senatori a vita, esplicitando, come condizione, che si tratti di cittadini che abbiano “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, o l’art. 34, comma 3, Cost., che assicura ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”, il “diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Ritengo, però, che una risposta ancora più netta in ordine alla presenza nella nostra Costituzione dell’idea della dignità “acquisita”, e della conseguente possibilità di differenziare gli individui in ragione del merito o del demerito riscontrato nel loro processo di autodeterminazione o di autorealizzazione, possa trarsi dall’art. 48, ultimo comma, laddove sancisce che “il diritto di voto non può essere limitato se non .... nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. La legge può dunque, ai limitati fini del godimento della capacità elettorale attiva e passiva<sup>45</sup>, individuare casi di *indegnità morale*. Qui il concetto di dignità è chiaramente assunto in termini dinamici; si guarda, in altre parole, non alla dignità “innata” ma alla dignità “acquisita”. Tant’è vero che in tale formula i Costituenti ritenevano dovesse essere compresa la categoria dei “commercianti falliti”, in quanto soggetti che “non hanno fatto onore ai loro impegni”, essendo affidato nella specie al legislatore il compito di “determinare i limiti di tempo della privazione del diritto elettorale”<sup>46</sup>. E il legislatore ordinario aveva, in effetti, escluso che i soggetti dichiarati falliti – “finché dura lo stato di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento” (art. 2 del d.P.R. n. 223 del 1967) – potessero essere elettori<sup>47</sup>, previsione poi di recente abrogata dall’art. 152 del d.lgs. n° 5 del 2006. Ma, significativamente, prima dell’intervenuta abrogazione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, con riferimento agli artt. 3 e 48 Cost., sulla legittimità costituzionale della limitazione della capacità elettorale del fallito, aveva dichiarato la questione infondata, poiché “non è irrazionale ... che ... si privi il fallito anche della capacità elettorale, sotto la specie dell’indegnità, perché l’elettorato, attenendo a diritti attribuiti nell’interesse generale, presuppone nel cittadino qualità adeguate all’altissima portata civica del suo contenuto”<sup>48</sup>.

Ora, di là dalle concrete limitazioni legislative della capacità elettorale e di là dalla questione della vaghezza e ambiguità della formula scelta nell’art. 48 per legittimarle,

---

<sup>45</sup> Il diritto di voto può essere altresì limitato per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile.

<sup>46</sup> L’on. Merlin, nel riferire sui lavori della Commissione riguardanti quello che sarebbe poi divenuto l’art. 48 della Costituzione, si era soffermato brevemente sulla formula “indegnità morale” per sottolineare proprio come in essa potesse e dovesse ritenersi compresa anche la categoria dei “commercianti falliti”, in quanto soggetti che “non hanno fatto onore ai loro impegni”, potendo il legislatore “determinare i limiti di tempo della privazione del diritto elettorale” (seduta del 22 maggio del 1947).

<sup>47</sup> L’altro caso di limitazione della capacità elettorale è quello che riguarda i soggetti sottoposti “in forza di provvedimenti definitivi” alle misure di prevenzione (come il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno o l’obbligo di soggiorno in un determinato comune: v. art. 3 legge n° 1423 del 1956 e successive modifiche), “finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi” (art. 2 del d.P.R. n° 223 del 1967).

<sup>48</sup> Cfr. sent. n° 43 del 1970, ove si sottolinea altresì che “deve ricordarsi che v’è perfetta coincidenza tra capacità elettorale attiva e capacità elettorale passiva, onde la prima va attribuita solo se può attribuirsi la seconda”. Per una critica alla limitazione della capacità elettorale del fallito v. P. Grossi, *La limitazione del diritto di voto per il fallito ed i principi costituzionali sull’elettorato attivo*, in *Giur. Cost.*, 1959, 507 ss.

l'espresso riferimento alla "indegnità morale" lascia presupporre che il Costituente non avesse come unico riferimento culturale quello della dignità come "dote"<sup>49</sup>.

Probabilmente, sulla scia delle risalenti matrici culturali sopra sinteticamente richiamate, la nostra Costituzione affianca le due principali dimensioni della dignità

---

<sup>49</sup> Non ritengo, invece, decisivo in proposito il riferimento all'art. 22 Cost. il quale dispone che "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome". Senz'altro la formulazione è infelice, ma una interpretazione logico-sistematica della disposizione (*secundum Constitutionem*, come prospettato da U. De Siervo, *Sub art. 22*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 9), compiuta alla luce del principio di dignità, sembra idonea ad escludere che essa possa essere letta come se permetta la privazione *anche* della capacità giuridica (e quindi della "soggettività che è, *in nuce*, l'umanità") per motivi "diversi" da quelli politici (il problema, posto da C. Cereti, *Diritto costituzionale italiano*, Torino, 1971, 150 ss., è stato di recente riproposto da A. Ruggeri – A. Spadaro, *Dignità dell'uomo*, cit., 348 s., ai quali è da attribuirsi il precedente virgolettato). A me pare che l'art. 22 Cost. sia specificazione di un principio generale e valga a sancire che in nessun caso l'uomo possa essere privato (almeno) della capacità giuridica e del nome, l'inciso contribuendo soltanto a enfatizzare tale divieto – per ovvie ragioni storiche – con riferimento ai "motivi politici". Discorso in parte diverso può essere fatto per la cittadinanza che, in alcuni casi, stabiliti dalla legge, può essere perduta; non a caso la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione aveva approvato, nella seduta del 25 settembre 1946, un diverso testo, nel quale si prevedeva: a) che ogni uomo è soggetto di diritto; b) che nessuno può essere privato del proprio nome; c) che "nessuno può essere privato per motivi politici della cittadinanza", riservando alla legge la disciplina dei casi di perdita della cittadinanza. Ad ogni modo pare eccessivo ricavare dall'inciso "per motivi politici" che, nonostante l'infelice formulazione complessiva, sembra avere soltanto funzione "rafforzativa" di un divieto (sia pure, per ciò che riguarda la cittadinanza, non assoluto), la seguente regola incompatibile con il principio che ispira la disposizione in parola: "tutti possono essere privati, per motivi diversi da quelli politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome". Si tratterebbe, come dicono gli stessi Ruggeri e Spadaro nello scritto sopra citato, di una "rottura costituzionale", la quale però sarebbe dovuta, a mio parere, ad un uso distorto dell'*argumentum e contrario*, traendo dalla specificazione di un divieto – riferita ai "motivi politici" – una generalizzata deroga implicita – riferita a tutti gli altri motivi –. D'altra parte, anche ad ammettere che la norma non esprima in sé un divieto assoluto nemmeno con riguardo alla capacità giuridica e al nome, in quanto i motivi diversi da quelli politici sono estranei ad essa, ovvero inqualificati, sarebbe comunque difficile sostenere, già in linea logica, che per ciò stesso qualsiasi altro motivo possa giustificare la privazione in parola. Oltre al fatto che nella specie potrebbe ritenersi non utilizzabile l'*argumentum e contrario* – atteso che esso "presuppone che la protasi – fattispecie – del giudizio ipotetico, in cui consiste la norma, sia condizione necessaria e non solo sufficiente dell'apodosi – qualificazione o effetto" –, si dovrebbe ribaltare l'assunto secondo il quale "l'analogia – come procedimento volto ad estendere la qualificazione positiva, attribuita ad una determinata fattispecie, ad altra simile – rappresenta pur sempre un *frammento e uno sviluppo della qualificazione positiva* dell'ordinamento, ed è quindi, in linea logica, preferibile al rilievo dell'assenza di ogni qualificazione, proprio dell'*argumentum e contrario*" (F. Modugno, *Appunti per una teoria generale del diritto oggettivo. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, III ed., 2000, 116 e 117). Il che, invece, induce a ritenere che, quando ricorrano le condizioni per la sua esperibilità, l'*argumentum a simili* vada praticato, "costituendo il mezzo più adatto a colmare le lacune e ad integrare l'ordinamento, a partire da qualificazioni prossime già in esso contenute" (F. Modugno, *op. ult. cit.*, 117). Ad ogni modo, ove detta qualificazione non fosse ritenuta direttamente ricavabile dalla disposizione in esame, essa potrebbe comunque agevolmente trarsi dai principi generali nei termini di un divieto assoluto di privare la persona della capacità giuridica e del nome. Si condivide pertanto quanto osservato da C. Lavagna, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana* (1953), in Id., *Ricerche sul sistema normativo*, Milano, 1984, 754, per il quale "è indubbio che il nostro sistema costituzionale abbia inteso vietare la privazione della capacità giuridica, non solo per motivi politici, ma per qualsiasi ragione: abbia, cioè, inteso, inibire qualsiasi forma di *capitis deminutio maxima*. Ciò va dedotto, in primo luogo, dall'art. 2 che esplicitamente, ed in via generale, parla di diritti inviolabili dell'uomo e, quindi, implica la capacità di quest'ultimo di essere titolare di diritti; inoltre dalle numerose disposizioni ... che attribuiscono all'uomo, come tale, concreti diritti e situazioni giuridiche soggettive".

che si sono tradotte nelle teorie, spesso contrapposte, della “dote” e della “prestazione”: l’idea della dignità umana come dote indisponibile e assoluta, che prescinde dal valore o disvalore degli atti<sup>50</sup> contro quella della dignità come risultato da raggiungere, in forma di autodeterminazione o autorealizzazione<sup>51</sup>. Ma si tratta davvero di posizioni inconciliabili<sup>52</sup>? A me sembra di no, emergendo i maggiori problemi dalla esclusiva adesione all’una o all’altra prospettiva o meglio dalla *assolutizzazione* dei relativi concetti. Se si guarda alla dignità *esclusivamente* come “dote”, sarebbe messo in discussione, paradossalmente, proprio il principio di eguaglianza, dal momento che è ampiamente condivisa l’affermazione, di origine aristotelica, per cui non solo non v’è eguaglianza se situazioni uguali vengono trattate in modo diseguale, ma anche nell’ipotesi contraria, quando situazioni diseguali vengano trattate in eguale maniera<sup>53</sup>. Sarebbe insomma sopita quella spinta alla valorizzazione del patrimonio delle differenze che è invece insita nell’idea della dignità come “retribuzione della virtù”, frutto dell’impegno profuso nella vita da ciascuno<sup>54</sup>. Viceversa, attribuendo rilievo *esclusivo* alla dignità come “conquista”, si rischierebbe di sottrarre al “soggetto incapace di agire e di formarsi una propria volontà per ‘costruirsi un’identità’ (ad esempio, l’autore di crimini mostruosi, il nascituro, il malato di mente, il deforme)” la possibilità stessa di avere una dignità<sup>55</sup> e quindi di poter esercitare i suoi diritti.

Se si coniugano le due prospettive i predetti rischi si attenuano: ciascuno, in quanto titolare della dignità “innata”, ha diritto di essere messo nelle condizioni di sviluppare la sua personalità, nella misura più ampia possibile, ma poi lo sfruttamento della *chance* riconosciuta dipende dalle sue azioni, delle quali è personalmente responsabile.

---

<sup>50</sup> Secondo l’impostazione seguita da G. Dürig, *Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1956, 117 ss.

<sup>51</sup> N. Luhmann, *I diritti fondamentali come istituzione* (1965), tr. it. a cura di G. Palombella e L. Pannarale, Bari, 2002, 98 ss., specie 131. Sulle due richiamate teorie v. H. Hofmann, *La promessa della dignità umana*, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 1999, 625 ss., il quale predilige la considerazione della dignità umana come concetto relazionale, promessa di riconoscimento reciproco nel contesto di una comunità che si riconosce in valori solidaristici. Sulla duplice funzione della dignità v. anche M. Sachs, *Verfassungsrecht II – Grundrechte*, Berlin – Heidelberg – New York, 2000, 178 ss., e, nella dottrina francese, F. Moderne, *La dignité de la personne comme principe constitutionnel dans les constitutions portugaise et française*, in J. Miranda (a cura di), *Perspectivas Constitucionais – Nos 20 anos da Constituição de 1976*, I, Coimbra, 1996, 197 ss.

<sup>52</sup> Una posizione mediana rispetto a quelle richiamate nel testo e nelle note precedenti può riscontrarsi in A. Podlech, *sub Art. 1*, in *Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, Band 1, II ed., Neuwied, 1989, 207 ss., il quale individua cinque elementi nei quali si specifica la garanzia della dignità: l’esistenza di condizioni di sicurezza sociale, l’eguaglianza sostanziale, la garanzia dell’autodeterminazione dei soggetti, la limitazione del potere pubblico (Stato di diritto), il rispetto dell’autonomia individuale con riferimento alla corporeità. Sulla posizione di Podlech e più in generale sui tentativi di concretizzazione della clausola della dignità nella dottrina tedesca v. le riflessioni di G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, *Riv. Dir. Civ.*, 2002, 801 ss., specie 819 ss. (e ivi nota 64, anche per ulteriori richiami bibliografici).

<sup>53</sup> C. Esposito, *op. cit.*, 26: “un diritto che non distinguesse situazione da situazione, e considerasse eguali tutte le situazioni, non sarebbe un diritto difficilmente pensabile; ma sarebbe un diritto impensabile, perché non disporrebbe niente”.

<sup>54</sup> U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, cit., 148 s.

<sup>55</sup> P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, tr. it. a cura della cattedra del Prof. Häberle (Università di Bayreuth), revisione della traduzione a cura di L. Pirozzi, Milano, 2003, 41.

È questa la conclusione alla quale perviene Dworkin<sup>56</sup>, che “sembra propendere per l’esistenza, allo stesso tempo, di più dignità: una di partenza, eguale per tutti o equalizzata attraverso l’assegnazione di risorse a chi ne ha effettivo bisogno, una di arrivo, che non è detto sia eguale per tutti perché ogni individuo è personalmente responsabile della conduzione della sfida, con esiti, dunque, qualitativamente diversi, di maggiore o minore successo oppure di insuccesso rispetto al progetto iniziale”<sup>57</sup>. Sarebbe tuttavia da chiedersi chi determina (o come sono determinabili) laicamente gli standard per definire una vita come “buona”, come degna o particolarmente degna<sup>58</sup>. Pur ritenendo insoddisfacente il richiamo a generici “standard comunemente accettati”<sup>59</sup>, non ritengo che questo sia motivo sufficiente per liquidare la questione, di particolare attualità specie se riferita all’agire politico, del recupero dell’idea di dignità come virtù. Non avvertiamo, forse, il bisogno di recuperare l’idea di una dignità attiva, misurata sulla dimensione eroica o nobile, o, più modestamente, onesta della vita? È una domanda alla quale dà una risposta persuasiva Vincenti, allorché, dopo aver rilevato che la *dignitas* intesa come virtù è, nei nostri tempi, “se non scomparsa, certamente stata occultata ed è finita con l’essere misconosciuta”, afferma che sarebbe bene iscrivere anche tra le virtù moderne “questa *dignitas* di matrice antica, attiva perché manifestantesi attraverso l’*agere* benefico del *dignus*, oblativa di prestazioni a vantaggio degli altri (e non esclusivamente ricettiva dagli altri), sorretta dal dovere e non rivendicante diritti”<sup>60</sup>.

Ad ogni modo, quello che mi preme di sottolineare è che se si ammette che le due dimensioni della dignità possano coesistere<sup>61</sup>, si potrà tollerare una differenziazione

---

<sup>56</sup> R. Dworkin, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico* (2006), Milano, 2007, 28 ss.

<sup>57</sup> U. Vincenti, *op. cit.*, 138.

<sup>58</sup> Sul punto v., nella dottrina italiana, F. Bartolomei, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, 1987, 88, secondo il quale si dovrebbe almeno chiarire che viene tutelato dal principio della dignità umana anche colui le cui “prestazioni di dignità” non hanno successo.

<sup>59</sup> Il rischio sarebbe quello della reintroduzione di un “ordre moral institutionnel” incompatibile con la filosofia moderna dei diritti dell’uomo, avente come esclusivo connotato la libertà, quale “*diritto inalienabile alla follia*, che consiste nella possibilità per l’individuo di rifiutare di piegarsi alle ‘richieste’ dell’istanza ‘regolatrice’” (G. Piepoli, *Tutela della dignità*, cit., 2297, che richiama sul punto l’opera di Cayla). Si veda anche quanto affermato dallo stesso G. Piepoli, *Dignità e autonomia privata*, in *Pol. Dir.*, 2003, 47, circa la necessità di evitare che la clausola della dignità si traduca “in uno strumento di ‘normalizzazione’ dei comportamenti e d’imposizione dei valori dominanti in un certo ambiente sociale: con la conseguente imposizione di un *Menschenbild* etero-determinato”. Qui Piepoli richiama il lavoro di G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali*, cit., 833, il quale rileva che “se la dignità viene costruita come uno degli attributi della libertà (secondo il modello che per convenzione si definirà procedurale e soggettivo), la persona potrà invocare il rispetto della propria dignità nei confronti di tutte le violazioni apportate dai terzi, mentre il principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di libertà. Poiché ciascun soggetto, proprio in virtù della sua dignità di persona, è libero di definire il suo orizzonte valoriale, dovrà per ciò solo essere ritenuto anche libero di determinare che cosa sia per lui suscettibile di arrecare danno alla propria dignità”. Ma se, viceversa, si concepisce la “libertà come uno degli attributi della dignità (modello che si qualificherà sostanziale ed oggettivo)”, “l’invocazione del rispetto della dignità sarà di per sé idonea a giustificare la limitazione della libertà medesima”.

<sup>60</sup> U. Vincenti, *op. cit.*, 154.

<sup>61</sup> Un importante studio nel quale si mette in evidenza il carattere multidimensionale della dignità è quello di I. W. Sarlet, *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*, V ed., Porto Alegre, 2007. L’Autore definisce la dignità della persona umana come “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por

tra gli individui solo sul piano della dignità “acquisita”, frutto del merito o del demerito riscontrato nel processo di autodeterminazione o di autorealizzazione. Ma la dignità “innata” resta sempre e comunque, insuscettibile di essere condizionata dalle azioni o dalle mancate azioni, il che vale non solo ad evitare che la persona possa mai diventare cosa, implicando, tra l’altro, la proibizione di trattamenti inumani o degradanti, ma anche a negare la possibilità stessa di una completa privazione dei diritti, potendo la mancata conquista della dignità “acquisita” giustificare solo puntuali limitazioni, proporzionate alla gravità del comportamento tenuto. Non basta, peraltro, concedere la *chance* di una vita degna, limitandosi a rilevare che se questa non è sfruttata possono seguire sanzioni sul piano morale, religioso e giuridico, occorre che sia sempre data la possibilità di riconquistare la dignità “acquisita”. In questo senso leggo, ad esempio, la tensione della pena verso la rieducazione del reo (art. 27 Cost.), come impegno a mettere il detenuto nelle condizioni di realizzare la sua dignità “acquisita”, in tutto o in parte pregiudicata dai comportamenti non conformi alle regole che hanno portato alla sentenza di condanna. Un impegno che affonda le sue radici anche negli artt. 2 e 3 Cost. e che impone il riconoscimento in capo al detenuto di tutti quei diritti il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze di ordine del carcere<sup>62</sup>. Perché, come ha affermato la nostra Corte costituzionale nella sent. n° 349 del 1993, “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della *sua libertà* ne conserva sempre un *residuo* che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”.

### 3. LA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA: *HARD CASES*

Le considerazioni sopra esposte meritano di essere riscontrate con riferimento ad alcune significative applicazioni giurisprudenziali del principio di dignità umana. È, infatti, esaminando i casi concreti che può risultare più agevole rispondere alle principali domande che si sono poste, riassumibili nella seguente questione: l’uomo ha in qualche modo un merito nel guadagnare la sua dignità o la dignità gli è data, la trova già nel suo patrimonio come una dote?

I casi – gli *hard cases* – che ho selezionato sono i seguenti: a) la sentenza del Consiglio di Stato francese sul c.d. lancio dei nani; b) la sentenza *Omega* della Corte di giustizia sulla commercializzazione di giochi *laser* che simulano atti omicidi; c) la decisione del Tribunale costituzionale tedesco relativa alla legge sulla sicurezza dei voli<sup>63</sup>; d) la decisione della Cassazione italiana sul c.d. caso Englaro; e) la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sovraffollamento carcerario; f) una recente decisione della Cassazione italiana riguardante il caso di un chirurgo “demansionato”

---

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos” (p. 62).

<sup>62</sup> Per esemplificazioni rinvio al mio *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002.

<sup>63</sup> Questi primi tre casi giurisprudenziali sono stati congiuntamente esaminati da Paolo Ridola in una lezione magistrale dedicata a *Dignità dell’uomo e diritti fondamentali*, tenuta a Camerino il 23 maggio 2007. Pur avendo tratto spunti importanti da questa lezione non ho la possibilità di citare puntualmente i passaggi della stessa, in quanto non tradotta in un testo scritto.

dal suo primario; g) la decisione del Tribunale costituzionale tedesco sull'apertura dei negozi durante il periodo natalizio; h) la sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sull'inadeguatezza dei sussidi previsti in favore delle persone impiegabili dal sistema "Hartz IV".

Si tratti di casi assai diversi tra loro, sia per materia sia per autorità decidente, che, pur inserendosi in contesti normativi di riferimento ben distinti, possono però essere accomunati per il comune richiamo alla dignità umana come criterio risolutivo della questione esaminata.

#### a) *Il caso del "lancio del nano"*

Con due pronunce del 27 ottobre del 1995, il Consiglio di Stato francese ha risolto il caso riguardante lo spettacolo del "lancio dei nani", praticato nelle discoteche francesi e consistente nella possibilità riservata agli spettatori di utilizzare come "proiettili" le persone affette da nanismo, lanciandole il più lontano possibile<sup>64</sup>. Il Consiglio di Stato ha affermato che, nonostante fossero state assicurate misure di sicurezza volte a escludere rischi per l'incolumità fisica del soggetto e ancorché il nano avesse liberamente scelto di prestarsi allo spettacolo (invocando il diritto al lavoro e la libertà d'impresa e di commercio), utilizzare come "proiettile" un soggetto affetto da handicap fisico, presentato come tale, "lede la dignità della persona umana". La decisione dimostrerebbe che "la dignità è valore oggettivo e inderogabile, sottratto alla libera disponibilità dell'individuo che ne è portatore. E ciò nel duplice senso che: a) costui non può validamente dismetterlo; b) la sua determinazione non è rimessa alla persona interessata, ma ad un terzo, ossia, in ultima istanza al giudice"<sup>65</sup>. Il che ha indotto ad osservare, più in generale e anche con riferimento ad altri casi<sup>66</sup>, che "nell'ipotesi di un conflitto tra l'accezione oggettiva e quella soggettiva della dignità, la seconda è inevitabilmente destinata a soccombere"<sup>67</sup>. Ma perché? Si ha qui davvero riguardo alla dignità dell'uomo concretamente interessato? La risposta di Giorgio Resta è no: qui la tutela della dignità dell'uomo "si riferisce al genere umano complessivamente inteso, o ad un aggregato più ristretto di soggetti bene identificabile al suo interno... Il punto è che dietro il richiamo, per molti aspetti fuorviante, al concetto di dignità della persona si cela la diversa preoccupazione di evitare la produzione di effetti esterni sull'intera collettività o su singoli suoi componenti. Se è vero, infatti, che il consenso delle persone interessate rende difficilmente configurabile una violazione della *loro* dignità, nulla toglie che quella stessa attività possa essere avvertita come degradante da un insieme di soggetti estranei all'intesa contrattuale. Il comportamento del nano che acconsente ad essere trattato *pubblicamente* come un oggetto" contribuirebbe, cioè, "a legittimare un ben preciso *Menschenbild*,

---

<sup>64</sup> Cons. État, Ass., 27.10.1995, *Ville d'Aix-en-Provence*, in *D.*, 1996, jur., 177; Id., 27 ottobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, in *D.*, 1995, i.r., 257.

<sup>65</sup> G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali*, cit., 840

<sup>66</sup> Si veda, ad es., la decisione del Bundesverwaltungsgericht riguardante il caso dell'apertura dei locali nei quali è previsto lo spettacolo noto come Peep-Show (esibizione di spogliarelliste che possono essere osservate da cabine individuali i cui pannelli si aprono con l'inserimento di gettoni): BVerwG, 15.12.1981, in NJW, 1982, 664.

<sup>67</sup> G. Resta, *op. cit.*, 841.

che come tale finisce per riflettersi negativamente anche sulla posizione degli altri nani”<sup>68</sup>.

Si potrebbe tuttavia propendere per una diversa lettura della decisione del Consiglio di Stato francese, rilevando che il rispetto della dignità “innata” è preconditione per accrescere la propria personalità, per realizzare quel processo di autodeterminazione o di autorealizzazione insito nel concetto di libertà “positiva”. In nome della dignità “acquisita” non può essere, insomma, negata la dignità “innata”, in quanto quest’ultima è sottratta, in termini giuridici, alla disponibilità del soggetto agente<sup>69</sup>. Dal punto di vista giuridico, il rispetto della dignità “innata” è, in altre parole, *condicio sine qua non* del processo di formazione della propria identità, non traducendosi l’autodeterminazione in un libero arbitrio che permette la negazione dei suoi stessi presupposti. Ecco perché il consenso non può legittimare una scelta che contraddice la stessa dignità della persona agente, non ritenendosi ammissibile che il nano possa realizzare la sua dignità di persona infelice tramite un gioco oggettivamente degradante la sua personalità<sup>70</sup>.

#### ***b) Il caso del divieto di commercializzazione di giochi laser simulanti atti omicidi***

Si potrebbe perfino dire che il principio del rispetto della dignità umana si traduce, sul versante della dignità “innata”, in un vero e proprio diritto dell’uomo ad essere rispettato e riconosciuto come persona. In questa prospettiva può leggersi una nota sentenza della Corte di giustizia chiamata a verificare se fosse compatibile con la libera prestazione dei servizi il divieto di sfruttamento commerciale di giochi che comportano la simulazione di atti di violenza contro persone, in particolare la rappresentazione di omicidi<sup>71</sup>. La Corte amministrativa federale tedesca aveva vietato nel “laserdromo” dell’Omega la variante del gioco laser finalizzata a colpire bersagli umani e dunque a “giocare ad uccidere”, in quanto costituente violazione della dignità umana di cui all’art. 1 della Legge fondamentale. E la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale provvedimento non avesse ecceduto quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalle autorità nazionali competenti, non potendo essere considerato una misura che incide in modo ingiustificato sulla libera prestazione dei servizi. Il rispetto della dignità dell’uomo fa parte delle tradizioni costituzionali comuni – è quindi principio generale del diritto comunitario (art. 6 TUE) – e sembra riguardato dalla Corte come un vero e proprio diritto, ove si afferma che “poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone ... sia alla Comunità sia ai suoi Stati membri, la tutela

---

<sup>68</sup> G. Resta, *op. cit.*, 841 s.

<sup>69</sup> Già D. Messinetti, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1983, 362, nel qualificare il “valore giuridico della persona” come “principio generale dell’ordinamento”, aveva parlato di un “dovere di astensione che si indirizza allo stesso soggetto portatore del valore giuridico, impedendogli di compiere atti di violazione del valore di cui esso stesso, nella sua persona, è portatore”.

<sup>70</sup> Si vedano le osservazioni di G. Piepoli, *Tutela della dignità*, cit., 2296, secondo il quale “se l’autonomia caratterizza il soggetto come sua ‘cifra’, nondimeno è la stessa qualità di persona ad esigere l’indisponibilità degli elementi che compongono la comune dignità... C’è ... all’interno stesso della nozione di soggetto una tensione dialettica tra persona e umanità... La dignità, in quanto radicata nell’umanità, limita l’autonomia”.

<sup>71</sup> Corte di Giustizia, sent. 14 ottobre 2004, C-36/02, *Omega Spielhallen*.

di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera prestazione dei servizi”.

**c) Il caso della legge federale tedesca sulla sicurezza aerea**

Una particolare traduzione del principio del rispetto della dignità umana può rinvenirsi nella sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 15 febbraio 2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del § 14 III della Legge sulla Sicurezza Aerea dell’11 gennaio 2005<sup>72</sup>. La norma censurata autorizzava l’aviazione militare ad abbattere un aereo civile nell’ipotesi in cui, dirottato da un commando terrorista, venisse trasformato in arma impropria diretta contro la vita dei cittadini. Tale previsione è ritenuta in contrasto con la clausola dell’intangibilità della dignità dell’uomo (art. 1 Legge fondamentale tedesca) e con il diritto alla vita (art. 2 Legge fondamentale), nella parte in cui autorizza l’abbattimento di un aereo sul quale si trovano delle persone inermi, incolpevoli, quali sono l’equipaggio e i passeggeri. Pur essendo l’uccisione di questi ultimi finalizzata alla salvezza di un gran numero di altre vite umane, l’attribuzione di tale potere in capo allo Stato appare lesiva della dignità dei soggetti presenti sull’aeromobile, che sarebbero in tal modo “spersonalizzati e nel contempo privati dei loro diritti”. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo ai responsabili del dirottamento, per cui ove l’aereo fosse occupato solo da questi ultimi, intenzionati a utilizzarlo come arma impropria contro degli esseri umani a terra, l’abbattimento deve considerarsi legittimo. In tal caso, secondo il Tribunale costituzionale, non potrebbe dirsi lesa la dignità dei dirottatori, in quanto questi hanno liberamente scelto di rendersi responsabili dell’azione terroristica che l’abbattimento dell’aereo mira a scongiurare. Insomma, si potrebbe essere tentati dal dire che questi ultimi, avendo esercitato il loro diritto alla autodeterminazione, hanno esercitato la loro dignità. In tal senso potrebbe indurre l’affermazione del Tribunale costituzionale secondo la quale l’aggressore, consapevole delle conseguenze della sua stessa condotta, autonomamente determinatasi, è chiamato a rispondere degli accadimenti che ha posto in essere, “perciò egli non è pregiudicato nel suo diritto a vedersi rispettato nella propria dignità”. Qui non si porrebbe, pertanto, la questione della tutela della sua soggettività giuridica, a fronte dell’esigenza di difesa dello Stato e dei suoi cittadini contro un’aggressione programmata, ritenuta idonea a giustificare il sacrificio della vita di coloro che compiono l’azione. Come è stato osservato, la rilevanza attribuita ad “elementi di tipo subiettivo, qual è, ad es., il grado di consapevolezza che, in merito al prodursi dell’evento pregiudizievole, manifestino i responsabili dell’azione criminosa” si riflette sulla stessa effettività dell’obbligo statale di tutela della vita ricondotto nella disponibilità degli “stessi titolari che decidendo di agire, porrebbero in essere una volontaria rinuncia a siffatta tutela, accettando il rischio di un’azione di difesa dello Stato che costasse loro il sacrificio della vita”<sup>73</sup>. E questo punto segnerebbe un *revirement* della linea giurisprudenziale del Tribunale costituzionale tedesco, “che,

---

<sup>72</sup> BVerfG - 1 BvR 357/05.

<sup>73</sup> Così V. Baldini, *Stato di prevenzione v/ stato costituzionale di diritto: un nuovo capitolo di una storia infinita (A proposito di una decisione della Corte costituzionale federale tedesca sulla legge federale in materia di sicurezza dei voli)*, in *Jus*, 2006, 480.

per il passato, aveva riconosciuto l'illegittimità di determinate condotte perché in contrasto con la garanzia costituzionale della dignità umana, pur quando le stesse fossero da imputarsi alla volontà consapevole dei loro autori"<sup>74</sup>.

Sembrerebbe, però, eccessivo e fuorviante concludere nel senso che il terrorista, autodeterminandosi nel compimento dell'azione criminosa, abbia rinunciato alla sua dignità "innata". Il diritto che lo Stato si arroga di uccidere coloro che si stanno rendendo autori di una azione omicida trova, infatti, il suo fondamento nella prevalenza attribuita all'interesse ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore, secondo il brocardo *vim vi repellere licet*. Se si vuole, è proprio l'obbligo di tutela della vita (di soggetti incolpevoli) a giustificare l'azione dello Stato, che non sarebbe altro che una reazione proporzionata al pericolo attuale e necessaria per salvare il diritto (alla vita) minacciato dall'attacco terroristicò.

#### **d) La decisione della Corte di cassazione italiana sul caso Englaro**

La dignità, assai spesso riferita e riferibile alla vita, può ben venire in rilievo anche rispetto alla morte, come dignità del morire. Fino a qual punto può incidere l'autodeterminazione del singolo sulle scelte di fine vita? Una risposta importante, in una situazione di carenza legislativa, è venuta dalla nostra Corte di cassazione nel noto caso Englaro<sup>75</sup>. In questa pronuncia è stato individuato il seguente principio di diritto: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni (...) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (...), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, *l'idea stessa di dignità della persona*. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".

La pronuncia appare di notevole importanza per una serie di aspetti che concernono il tema della dignità. Anzitutto, in essa si afferma che la dignità dell'essere umano impone di rispettare il suo diritto ad autodeterminarsi, che, ove esercitato in situazione di capacità di esprimere il consenso, condiziona anche le scelte che potranno essere

---

<sup>74</sup> V. Baldini, *loc. ult. cit.*

<sup>75</sup> Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748.

compiute nel momento in cui non fosse più in grado di prendere decisioni consapevoli. Non solo, ad assumere rilievo può essere “l’idea di dignità della persona”, manifestata dal soggetto interessato “prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte”.

La Cassazione afferma che “chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie”, ma non per questo giunge alla conclusione che il paziente debba in ogni caso essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile. Infatti, “accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza”, vi può essere chi, “legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno”. Alla luce dei principi costituzionali (in particolare di quelli desumibili dagli artt. 2, 13 e 32), la Cassazione attribuisce un rilievo decisivo all’autodeterminazione, alla libertà di scelta, attorno alla quale è d’altra parte ricostruito il rapporto tra paziente e medico: “all’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale”.

#### ***e) La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sovraffollamento carcerario***

Il rispetto della dignità umana assume grande rilievo con riguardo alla posizione dei soggetti limitati nella loro libertà personale. Al detenuto non dovrebbe essere precluso l’esercizio di tutti quei diritti che non siano incompatibili con le esigenze di ordine del carcere, consentendo l’espressione della sua personalità. Ad imporlo, nella prospettiva italiana, non è solo l’art. 27 Cost., ma ancor prima, gli artt. 2 e 3 Cost., dai quali si ricava, come detto, il principio supremo di libertà-dignità. In questo senso – come ho già rilevato – credo possa leggersi la nota affermazione della Corte costituzionale secondo la quale “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della *sua libertà*, ne conserva pur sempre un *residuo* che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale” (sent. n. 349 del 1993).

Il rispetto della dignità della persona detenuta è imposto da una serie di documenti normativi, nazionali<sup>76</sup> e internazionali, che, a partire dal divieto di trattamenti inumani o degradanti già sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo<sup>77</sup>, ne

---

<sup>76</sup> Il rispetto della dignità “innata” del detenuto è tra l’altro assicurato dall’art. 1, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario (sent. n. 354 del 1975).

<sup>77</sup> Cfr. art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ove sancisce che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”.

hanno progressivamente specificato le implicazioni<sup>78</sup>. Così, ad esempio, dalla previsione contenuta nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>79</sup> per cui “qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana” (art. 10, comma 1) si è passati a quelle più specifiche contenute nelle Regole penitenziarie europee, finalizzate ad assicurare che all’interno del carcere siano garantite condizioni di vita il più possibile umane, con il dichiarato obiettivo che la detenzione non aggravi le sofferenze inerenti ad essa (art. 64)<sup>80</sup>. Assai significativa è la previsione contenuta nell’attuale testo delle Regole penitenziarie europee riguardante le condizioni minime che devono essere assicurate nei locali di detenzione “anche in caso di sovraffollamento carcerario”: “i locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione” (art. 18, par. 1).

Il rispetto della dignità assume dunque contorni assai concreti, traducendosi in regole sempre più specifiche, destinate a trovare anche importanti traduzioni nella giurisprudenza. Basti pensare al recente caso *Sulejmanovic* deciso dalla Seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel luglio 2009<sup>81</sup>. Un cittadino bosniaco, detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione a seguito di una serie di condanne per furto aggravato,

---

<sup>78</sup> I principali riferimenti sono: le “Regole Minime Standard per il trattamento dei detenuti, adottate con la risoluzione del 30-VIII-1955, in occasione del primo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti e approvate nel 1957 dal Consiglio economico e sociale (Risoluzione n. 663 C-XXIV del 31-VII-1957); il documento sul diritto di ogni uomo alla tutela contro l’arresto e la detenzione arbitrari (*Draft Principles*) adottato dall’ONU nel 1962; le previsioni contenute nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (art. 3); le Regole penitenziarie europee adottate in seno al Consiglio d’Europa, nelle diverse versioni (1973, 1987, 2006); la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti, adottata nel 1987 e istitutiva del CPT. A tali documenti si aggiungano le previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ora richiamata dal Trattato di Lisbona. Per un rapido quadro rinvio alla mia voce *Diritti dei detenuti* in M. Floris (a cura di), *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione*, Dizionario, Torino, 2007, vol. I, 331 ss.

<sup>79</sup> Adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. L’art. 10, comma 3, sancisce anche che “il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale”.

<sup>80</sup> Dispone l’art. 65 delle Regole penitenziarie europee che “ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività; ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti; mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie; offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini e di accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo la liberazione”.

<sup>81</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 16 luglio 2009, *Affaire Sulejmanovic c. Italie*, requete n° 22635/03 (reperibile in [www.echr.coe.it](http://www.echr.coe.it)).

tentato furto, ricettazione e falsità in atti, ricorreva alla Corte europea lamentando che le condizioni della sua detenzione avevano determinato la violazione dell'art. 3 CEDU, ove è sancito che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti". La doglianza del ricorrente si riferiva al fatto che egli aveva dovuto dividere una cella di circa 16,20 metri quadrati con diversi detenuti: in particolare, dal 30 novembre 2002 al 15 aprile 2003 con altre cinque persone, ognuna delle quali disponeva pertanto di uno spazio di circa 2,70 metri quadrati, dal 15 aprile al 30 ottobre 2003, con altri quattro reclusi, ognuno dei quali disponeva pertanto di uno spazio di circa 3,40 metri quadrati. Lo spazio riservato a ciascun detenuto era pertanto di gran lunga inferiore alla superficie minima auspicabile individuata in 7 metri quadrati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT). La Corte europea ha accolto parzialmente il ricorso, partendo dalla considerazione per cui l'art. 3 CEDU impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con la dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non provochino all'interessato un disagio o una prova di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza discendente dallo stato di limitazione della libertà personale e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite. La Corte rileva che non è possibile quantificare in modo preciso e definitivo lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto in base alla Convenzione, dipendendo esso da diversi fattori (durata della carcerazione, possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta, condizioni del recluso), ma che, comunque, per il periodo in cui il detenuto aveva potuto disporre di uno spazio medio di 2,70 metri quadrati, la violazione dell'art. 3 CEDU deve ritenersi evidente. La Corte ha dunque condannato l'Italia qualificando il trattamento riservato al detenuto come "inumano e degradante".

Qui il rispetto della dignità umana è riguardato *sub specie* di divieto di trattamenti inumani e degradanti, potendo probabilmente tradursi in un obbligo dello Stato di assicurare *condizioni di vita dignitose*. Precondizione per poter poi guardare alla dignità del detenuto in una accezione, per così dire, positiva, come reale possibilità di espressione della personalità, che passa attraverso trattamenti veramente individualizzati, che contemplino in particolare la possibilità di lavorare dentro e fuori dal carcere e che gradualmente conducano verso misure alternative alla detenzione.

***f) Una recente decisione della Cassazione italiana riguardante il caso di un chirurgo "demansionato" dal suo primario***

Tra le varie forme nelle quali può esprimersi la dignità-personalità di ciascuno, v'è senz'altro, e forse prioritariamente, lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il punto è messo in chiara evidenza nella nostra Costituzione che non a caso fonda sul lavoro la Repubblica democratica (art. 1), riconosce a tutti il diritto al lavoro, configurandolo anche come dovere da svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, per concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4), e tutelandolo "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, comma 1). Significativo è, peraltro, che la dignità sia espressamente evocata nel Titolo III della Parte prima della Costituzione, dedicato ai rapporti economici, sia con riguardo alla retribuzione del lavoratore, che

deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36, comma 1) sia come limite alla libertà di iniziativa economica, che appunto non può svolgersi “in modo da recare danno alla *dignità umana*” (art. 41, comma 2).

Mi pare importante sottolineare qui che la dignità del lavoratore non si traduce soltanto nel diritto ad avere mezzi di sussistenza sufficienti, ma anche in una più specifica dignità professionale, strettamente legata all’idea del lavoro come strumento per l’espressione della propria personalità. Sul punto sembra esemplare una recente decisione della nostra Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il danno da demansionamento in favore di un aiuto anziano di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica, il quale era stato di fatto estromesso dal suo primario da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l’esercizio delle mansioni cui era addetto<sup>82</sup>. La condotta del primario, “intenzionalmente preordinata alla *distruzione della dignità personale* e dell’immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale”, è considerata “altamente lesiva” dei “diritti inviolabili del lavoratore professionista”. La fattispecie – demansionamento continuato di fatto – è sussunta sotto la norma primaria che regola il fatto illecito (art. 2043 c.c.), riferendosi il “danno ingiusto” ad una posizione soggettiva costituzionalmente protetta (art. 1, 4 e 35, comma 1, Cost.) del professionista.

Significativa è poi la seguente, conclusiva, “puntualizzazione” del nostro giudice di legittimità, che per le ragioni sopra esposte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte di appello di Genova che aveva negato il danno da demansionamento: “una ultima puntualizzazione dev’essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all’art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà. I fatti dannosi in esame vennero commessi prima della introduzione del nuovo catalogo dei diritti (2000 - 2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli Stati della Unione. La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune Europeo”.

***g) La decisione del Tribunale costituzionale tedesco sull’apertura dei negozi durante il periodo natalizio: sine dominico non possumus***

La dignità è pure evocata in una recente sentenza del Tribunale costituzionale tedesco, riguardante l’apertura dei negozi durante il periodo natalizio<sup>83</sup>. La Corte ha ritenuto incostituzionale la disciplina dettata in materia dal Land di Berlino, che,

<sup>82</sup> Cass. Civ., III Sez., sent. del 2 febbraio 2010, n. 2352.

<sup>83</sup> BVerfGE, 1 BvR 2857/07 - 1 BvR 2858/07, 1° dicembre 2009.

autorizzando le aperture degli esercizi commerciali durante le domeniche dell'Avvento, si pone in contrasto con le norme della Legge fondamentale riguardanti la libertà religiosa (artt. 4.1 e 4.2, in connessione con l'art. 140, ove, attraverso il rinvio all'art. 139 della Costituzione di Weimar, si riconosce che "la domenica e tutti i giorni festivi sono riconosciuti e protetti dalla legge come giorni di riposo dal lavoro e di elevazione spirituale"). Il legislatore deve garantire un minimo di protezione delle festività religiose, non potendo gli interessi economici dei commercianti e dei clienti giustificare eccezioni quali quelle introdotte dalla legge berlinese. A venire qui in rilievo è anche, prescindendo dai motivi religiosi, l'esigenza di tutela del riposo del lavoratore, la necessità di assicurargli il tempo per dedicarsi alla elevazione spirituale o comunque per lo svago o per le relazioni sociali e familiari, favorendo lo sviluppo della sua personalità. In altre parole, a venire in rilievo è anche la tutela del "diritto individuale del rispetto della dignità umana", che nella specie va assicurata garantendo la protezione delle tradizioni delle festività natalizie cui essa è legata.

#### ***h) La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul sistema "Hartz IV"***

Il rispetto della dignità umana impone anche allo Stato di garantire ai propri cittadini un reddito minimo. È quanto si desume dalla recente decisione del Tribunale costituzionale tedesco riguardante il pacchetto di leggi, noto come Hartz IV, che riconosce aiuti sociali e assegni di disoccupazione in favore delle persone impiegabili<sup>84</sup>. Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che i livelli di sussidi ivi previsti siano troppo bassi e quindi in contrasto con il principio della intangibilità della dignità umana (art. 1) e con quello dello Stato sociale (art. 20). Il calcolo dei minimi vitali<sup>85</sup>, in base ai quali sono corrisposti gli assegni di sussistenza, non è idoneo ad assicurare un'esistenza degna ad ogni cittadino e deve quindi essere rivisto, entro il 31 dicembre 2010, dal legislatore. Dai principi di dignità umana e dello Stato sociale si ricava che la garanzia di un minimo vitale costituisce un diritto fondamentale, rivolto ad assicurare a ciascuno una condizione materiale indispensabile per l'esistenza e per la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Un diritto che è sottratto alla disposizione del legislatore e che deve essere onorato concretamente dallo Stato, anche con periodiche revisioni dei livelli dei sussidi.

#### ***i) Qualche considerazione d'insieme sui casi esaminati***

Le declinazioni giurisprudenziali del concetto di dignità umana eccedono ovviamente i casi qui esaminati<sup>86</sup>. Da essi possono tuttavia trarsi alcune riflessioni

---

<sup>84</sup> BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz-Nr. (1 - 220).

<sup>85</sup> 359 euro per un adulto che vive solo, 323 euro ciascuno per una coppia e dai 215 ai 287 euro (a seconda dell'età) per i minori.

<sup>86</sup> Per ulteriori esemplificazioni: G. Alpa, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *Nuova giur. civ. com.*, 1997, II, 415 ss.; G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali*, cit., 801 ss; e, da ultimo, F. Gambini, *Il principio di dignità*, in P. Cendon (a cura di), *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa*, Vol. I, Torino, 2005, 231 ss., specie 236 ss.; P. Becchi, *La dignità*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, Vol. II, Parte speciale, Tomo I, Torino, 2009, 23 ss.; E. Isaja, *La tutela della dignità umana: interazioni etico-giuridiche*, ivi, 351 ss. V. anche, con particolare riferimento alle giurisprudenze della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, F. Sacco, *Note sulla dignità umana nel "diritto costituzionale europeo"*, in S. Panunzio (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 585 ss, specie 600 ss. Si veda, infine, con specifico

interlocutorie che attengono al duplice atteggiarsi della dignità, come “dote” e come “conquista”.

Prima riflessione: l’autodeterminazione, che costituisce l’elemento qualificante della dimensione dinamica della dignità, non può giustificare la negazione della dignità “innata”, che ne è fondamentale presupposto (sentenza sul lancio del nano).

Seconda riflessione: la tutela della dignità “innata” (e del connesso diritto alla vita) è obiettivo imprescindibile dello Stato, che non può sacrificare la vita di soggetti innocenti in nome dell’esigenza di salvare un gran numero di vite umane. Ove lo Stato si arrogasse tale diritto, finirebbe per trasformare gli individui in oggetti, con ciò ledendo non solo il loro diritto alla vita ma anche la dignità umana (sentenza tedesca riguardante la legge sulla sicurezza aerea).

Terza riflessione: la dignità innata si presta a tradursi in un diritto dell’uomo ad essere rispettato e riconosciuto come persona (sentenza Omega) e, con specifico riferimento ai detenuti, in un diritto a condizioni di vita dignitose (sentenza Sulejmanovic).

Quarta riflessione: la dignità, riguardata come “conquista” si lega alla possibilità di liberamente sviluppare la propria personalità, che va particolarmente tutelata in ambito lavorativo (sentenza sul chirurgo demansionato), che è in grado, nel gioco del bilanciamento, di limitare le libertà economiche (sentenza sul divieto di apertura domenicale dei negozi), che esige particolare rispetto nelle scelte di fine vita, potendo giustificare, in caso di paziente in stato vegetativo permanente, l’interruzione delle terapie mediche rivolte a tenerlo artificialmente in vita (sentenza sul caso Englaro).

Quinta e ultima riflessione: dai principi della dignità umana e dello Stato sociale si può ricavare il diritto ad un’esistenza dignitosa, che deve essere garantito dallo Stato attraverso specifici interventi a favore dei soggetti privi di occupazione (sentenza sul sistema Hartz IV).

Dai casi esaminati emerge come la dignità sia riguardata nelle sue diverse dimensioni e spesso in congiunzione con altri principi o diritti, essendo considerata ora come valore in sé ora come specifico diritto ora come limite ai diritti ora come fonte di diritti. Traendo spunto da queste riflessioni, ritengo opportuno svilupparle con esclusivo riferimento alla giurisprudenza costituzionale italiana, riservandomi anche di verificare, conclusivamente, se le esigenze sottese alla sua tutela possano giustificare una deroga all’ordinario riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

#### **4. LA DIGNITÀ UMANA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ITALIANA:**

##### ***a) La dignità come valore costituzionale***

La dignità umana può essere anzitutto riguardata come valore, che allo Stato spetta garantire e custodire<sup>87</sup>. Si tratta di un bene fondamentale, di un valore costituzionale

---

riguardo alla giurisdizione amministrativa, G. Scaccia, *Dignità dell’uomo e giurisdizione amministrativa in Italia*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 12 marzo 2010.

<sup>87</sup> Nella prospettiva indicata da F. Bartolomei, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, cit., 10, ciò comporta che “si richiede l’intervento dello Stato, alla stregua di aspettative di normative,

supremo<sup>88</sup>, che “permea di sé il diritto positivo”<sup>89</sup>, come si legge nella nostra giurisprudenza costituzionale<sup>90</sup>. La dignità, così riguardata, si identifica con il patrimonio irrettrattabile della persona umana intesa come totalità<sup>91</sup> e si connette al nucleo essenziale di molti diritti, ritenuto intangibile dalla Corte costituzionale.

Fin qui il valore della dignità sembrerebbe tradursi esclusivamente in un “limite” alla discrezionalità del legislatore ed, eventualmente, ad una libertà riconosciuta all’individuo, come accade, per espressa previsione dell’art. 41 Cost., per l’iniziativa economica privata. Ma la dignità, intesa come patrimonio irrettrattabile della persona umana, può ben operare anche in positivo, contribuendo a far *emergere* diritti impliciti in quelli enumerati dalla Costituzione. Questo secondo aspetto, che concerne il tema della enucleazione dei c.d. “nuovi diritti”, appare di notevole importanza per precisare che non solo la dignità si presta ad essere riguardata come “inviolabile”, ma che, come vedremo, è lo stesso concetto di “inviolabilità” che può ritenersi da essa condizionato.

#### **4.1. b) La dignità come “limite” alla discrezionalità del legislatore (e all’esplicazione dei diritti)**

Quanto al primo aspetto – dignità come “limite” alla discrezionalità del legislatore – possono essere anzitutto richiamate quelle decisioni nelle quali si sottolinea che “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”<sup>92</sup>. È ancora la stretta connessione alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana che giustifica le speciali garanzie predisposte dalla legge a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica, richiedendo la protezione di tale bene costituzionale la predisposizione e il più assoluto rispetto di particolari cautele nello svolgimento dell’inderogabile dovere di prevenire e reprimere reati<sup>93</sup>.

Il valore in esame sembra altresì idoneo a giustificare limitazioni all’esplicazione dei diritti. Idoneità che non solo viene in rilievo con riferimento allo svolgimento dell’iniziativa economica privata, con importanti traduzioni rispetto al trattamento

---

per far sì che né singoli soggetti, né l’impresa, né la ricerca scientifica e tecnologica possano intaccare il valore della dignità umana, oltre ai pubblici poteri”.

<sup>88</sup> Corte cost., sent. n. 414 del 1991.

<sup>89</sup> Corte cost., sent. n. 293 del 2000.

<sup>90</sup> Secondo A. Ruggeri – A. Spadaro, *Dignità dell’uomo*, cit., 347 s., “la dignità umana costituisce un valore *superconstituzionale* nei confronti delle libertà positivamente protette (art. 13 ss.) e degli stessi diritti inviolabili dell’uomo”. Essa assurgerebbe a “norma di chiusura” sostanziale o principio/valore *riassuntivo e fondante* la natura teleologicamente personalista del nostro ordinamento”. Il che spiegherebbe l’uso “tutto sommato parco” del termine in questione nella giurisprudenza costituzionale e comunque la scelta di “*contestualizzare il valore della dignità umana* essenzialmente secondo la lettera del dettato costituzionale”. Secondo questi Autori proprio il carattere generale di “norma di chiusura” dell’obiettivo-prescrizione della pari dignità sociale di tutti i cittadini dovrebbe indurre a ritenere la sua diretta azionabilità un’*extrema ratio*, “a favore dell’uso surrogatorio e più frequente del principio di eguaglianza (*sub specie di ‘ragionevolezza’*)” (p. 352).

<sup>91</sup> F. Modugno, *I “nuovi diritti”*, cit., 107.

<sup>92</sup> Sentt. n. 304 del 1994, 309 del 1999, 267 del 1998, 509 del 2000, 252 del 2001, 111 e 432 del 2005, 162 del 2007, 354 del 2008.

<sup>93</sup> Sent. n. 81 del 1993 e, già, sulla connessione tra dignità e riservatezza, sentt. nn. 471 del 1990 e 366 del 1991.

del lavoratore<sup>94</sup>, ma anche, ad esempio, con riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero. In questo senso può leggersi la sent. n. 293 del 2000, ove la punibilità di coloro che diffondono pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti è giustificata dall'esigenza di tutela della dignità umana. Con riferimento alla norma incriminatrice che vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale"<sup>95</sup>, la Corte sottolinea come tale formula vale a presidiare il rispetto della persona umana, essendo da riferire non soltanto a "ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea". La libertà di pensiero – prosegue la Corte – non è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, "poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana... La descrizione materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite... Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale"<sup>96</sup>.

Particolare rilievo assume la tutela della dignità umana con riferimento alla libertà personale, specialmente per quanto riguarda l'esecuzione della pena. Secondo quanto si legge nella sent. n. 26 del 1999, "la dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso è protetta dalla Costituzione attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale"<sup>97</sup>. Tra questi diritti assume particolare importanza quello al lavoro che, lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, "si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo"<sup>98</sup>. Il legislatore è tenuto a garantire questi diritti e comunque ad assicurare

---

<sup>94</sup> Si vedano, in particolare, la sent. n. 359 del 2003, relativa alla disciplina del *mobbing*, la quale non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità e i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, comma 1, Cost.), e la sent. n. 113 del 2004, nella quale si afferma che tra i danni prodotti dal demansionamento vi è anche quello che riguarda la dignità del lavoratore. Sulla dignità del lavoratore che, soprattutto in base agli artt. 36 e 41 Cost., sarebbe l'unica "dignità di *status* che sia stata costituzionalmente razionalizzata e azionata", v. A. Ruggeri – A. Spadaro, *Dignità dell'uomo*, cit., 356 (ai quali è da riferire il passo virgolettato) e A. Cataudella, *Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della)*, in *Enc. Giur.*, XXI, Roma, 2000, 1 ss.

<sup>95</sup> Art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

<sup>96</sup> V. anche quanto la Corte ebbe a dire sulla formula del "buon costume", utilizzata nell'art. 21 Cost., nella sent. n. 368 del 1992: "il 'buon costume' ... non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale ... ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un certo momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)".

<sup>97</sup> Cfr. anche, con riguardo al tema dell'accesso alle misure alternative, sent. n. 78 del 2007. Tali principi sono riaffermati anche con riguardo al trattenimento degli stranieri presso i centri di permanenza temporanea: v., ad es., sentt. n. 105 del 2001 e 222 del 2004.

<sup>98</sup> Sent. n. 158 del 2001, che riconosce il diritto alle ferie ai lavoratori detenuti. V. anche sent. n. 341 del 2006.

che l'esecuzione della pena non si traduca in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività dei ristretti.

Molteplici sono poi i riscontri giurisprudenziali che permettono, più in generale, di rilevare come la tutela della dignità dell'uomo, riguardata come esigenza di assicurare la "pari dignità sociale", richieda, per un verso, "di garantire a tutti le stesse possibilità di sviluppo" e, per un altro verso, si specifichi nel "divieto di discriminazioni"<sup>99</sup>. Anche sotto tale profilo, la dignità dell'uomo, riguardata in combinazione con l'istanza egualitaria che discende dall'art. 3 Cost., si pone come limite alla discrezionalità del legislatore, che si specifica, appunto, nei divieti di discriminazioni puntualmente previsti dal primo comma del medesimo articolo. In tal senso potrebbero essere richiamate molte pronunce della Corte costituzionale riguardanti l'applicazione del principio di pari dignità sociale<sup>100</sup> ai diversi tipi di discriminazioni in ragione del sesso, della lingua, della religione, delle opinioni, delle condizioni personali e sociali<sup>101</sup>.

### ***c) La dignità come criterio di bilanciamento***

Oltre a porsi come limite alla discrezionalità del legislatore, la dignità è assunta, nella giurisprudenza costituzionale, come vero e proprio criterio di bilanciamento. Questa attitudine del principio si ricollegherebbe, secondo una recente lettura, al fatto che "la dignità possiede ... un plusvalore, in quanto è il cuore del principio personalista, che, assieme a quello egualitario, sorregge il grande edificio del costituzionalismo contemporaneo"; come tale "si innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. *Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima*"<sup>102</sup>.

La dignità, assunta come punto fermo attorno al quale è necessario cercare un sostenibile equilibrio costituzionale<sup>103</sup>, si incontra qui con la ragionevolezza – al punto che si è addirittura sostenuto che "non vi è discorso della dignità che non faccia implicitamente appello anche alla ragionevolezza"<sup>104</sup> – come è agevole desumere da un passo di una decisione in materia di procreazione medicalmente assistita, ove la Corte ha invitato il legislatore ad intervenire nella materia per individuare "un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità umana"<sup>105</sup>. In questa prospettiva può forse pure leggersi la sent. n° 196 del 2004,

---

<sup>99</sup> G. M. Flick, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, cit., 51.

<sup>100</sup> Principio che, nonostante la lettera dell'art. 3, primo comma, Cost., è ritenuto applicabile anche agli stranieri sin dalla sent. n. 120 del 1967.

<sup>101</sup> Ampi riscontri nella ricerca del Servizio Studi della Corte costituzionale. *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, a cura di M. Bellocci e P. Passaglia, luglio 2007 (disponibile nel sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), ove è proposta una illustrazione ragionata della giurisprudenza costituzionale in tema di "pari dignità sociale" riferita alle diverse discriminazioni indicate nel testo.

<sup>102</sup> G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, cit., § 2.

<sup>103</sup> A. Pirozzoli, *Il valore costituzionale della dignità*, cit., 112.

<sup>104</sup> J. Luther, *Ragionevolezza e dignità umana*, in A. Cerri (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Quaderno monografico 2006 della Rivista *Nova Juris Interpretatio*, Tomo II, Roma, 2007, 210.

<sup>105</sup> Si veda la sent. n. 347 del 1998, nella quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 235, comma 1, n. 2, c.c. (azione di disconoscimento della paternità), in quanto quest'ultimo si riferirebbe esclusivamente alla generazione che segua ad un rapporto adulterino e

in tema di “condono edilizio”, nella quale si sottolinea “come in un settore del genere vengano in rilievo una pluralità di interessi pubblici, i quali devono necessariamente trovare un punto di equilibrio, poiché il fine della legislazione sul ‘condono’ consiste proprio nel realizzare un temperamento dei valori in gioco: da una parte, quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà; dall’altra, quelli, altrettanto rilevanti e fondamentali sul piano della dignità umana, dell’abitazione e del lavoro”<sup>106</sup>.

**d) La dignità come “fonte” di nuovi diritti**

Ma l’aspetto forse più interessante che si trae dalla nostra giurisprudenza costituzionale è quello della connotazione del principio di libertà-dignità come possibile fonte di “nuovi diritti”, da intendersi, questi ultimi, come diritti emergenti dall’evoluzione sociale, “*per l’innanzi non contemplati* in quanto non (ancora) riconoscibili”<sup>107</sup>. Diritti, dunque, “nuovi” rispetto al contenuto tradizionalmente riconosciuto ai diritti costituzionalmente codificati di cui sono comunque espressione, sviluppo. Come è stato, infatti, affermato dalla nostra Corte, “non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti”<sup>108</sup>.

In che modo e in che senso il principio della dignità umana incide in questo ambito? La risposta più convincente è quella offerta da Franco Modugno, il quale, attraverso una serrata analisi della giurisprudenza, ha affermato che l’enucleazione dei c.d. nuovi diritti “non può andar *disgiunta* dal riconoscimento della loro inviolabilità” e che il carattere della inviolabilità andrebbe riferito “*al patrimonio irrettrabile della persona umana* intesa come totalità ossia al principio supremo della libertà dignità”<sup>109</sup>. Ne consegue la configurazione di una duplice condizione perché sia possibile enucleare un “nuovo diritto”: a) la riferibilità di esso ad un diritto enumerato riconosciuto come inviolabile (soltanto i diritti riconosciuti come inviolabili sarebbero idonei a consentire interpretazioni ed esplicazioni evolutive della loro potenzialità normativa); b) la riferibilità anche, a monte, al principio supremo di libertà-dignità.

Il rinnovato rilievo così riconosciuto al “collante del valore personalista nella costituzione” sembra in grado di far emergere “le virtualità racchiuse in singoli diritti di libertà”<sup>110</sup>, capaci di esprimersi nelle “nuove forme” del diritto alla riservatezza,

---

non sarebbe applicabile all’ipotesi della nascita di un bambino mediante fecondazione assistita eterologa, in costanza di matrimonio e con il consenso di entrambi i coniugi. La Corte non si limita a specificare le ragioni dell’inammissibilità della questione e, rilevata l’attuale situazione di carenza legislativa, invita i giudici “a ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione” dei beni costituzionali in gioco, con particolare riferimento ai diritti del figlio previsti per la sua formazione dagli artt. 30 e 31 Cost. e, “ancor prima – in base all’art. 2 Cost. – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità”.

<sup>106</sup> In tal senso v. già la sent. n. 427 del 1995.

<sup>107</sup> F. Modugno, *I “nuovi diritti”*, cit., 2.

<sup>108</sup> Sent. n. 98 del 1979.

<sup>109</sup> F. Modugno, *op. ult. cit.*, 107.

<sup>110</sup> Cfr. P. Ridola, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, cit., 17 ss. Da ultimo, propende per una lettura “integrata” degli artt. 2 e 3 Cost., anche M. Di Ciommo, *Dignità umana*, in S. Mangiameli (a cura di), *Diritto costituzionale*, Milano, 2008, 389, ritenendo che essi siano “sede” del fondamento della dignità umana nel nostro testo costituzionale: “solo una lettura di questo tipo sembra in grado di far cogliere il

all'informazione, all'obiezione di coscienza, all'integrità fisico-psichica e così via; o anche di far emergere le virtualità racchiuse nei diritti di famiglia, consentendo di considerare il diritto alla procreazione come un diritto costituzionale "implicito", peraltro non necessariamente collegato alla famiglia fondata sul matrimonio<sup>111</sup>.

I riscontri giurisprudenziali sono molteplici e, seguendo le indicazioni di Franco Modugno, portano fra l'altro a rilevare che: a) la libertà personale, intesa come libertà psicofisica, diviene matrice dei singoli diritti personali, quali i diritti di identità personale<sup>112</sup> (al nome<sup>113</sup>, all'immagine<sup>114</sup>, all'identità sessuale<sup>115</sup>), di integrità psico-fisica (diritto alla vita<sup>116</sup>, diritto di abortire<sup>117</sup>), all'interiorità (diritto all'onore e alla reputazione<sup>118</sup>, diritto alla privacy<sup>119</sup>); b) è possibile considerare la libertà di coscienza come diritto nella sua autonomia concettuale<sup>120</sup>; c) il diritto alla salute si pone come matrice di specifici diritti, quali il diritto a trattamenti sanitari<sup>121</sup>, il diritto di rifiutare trattamenti sanitari non imposti dalla legge<sup>122</sup>, il diritto all'ambiente salubre (ricavato

---

significato pieno, la collocazione sistematica nonché le potenzialità 'integrative' che ha, nella Costituzione italiana, la dignità umana".

<sup>111</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 389 del 1988. Il diritto di procreare, o di diventare genitori, è stato qualificato come diritto fondamentale anche nella sent. n. 332 del 2000, nella quale è stata dichiarata l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedevano l'assenza di prole come requisito per l'accesso ai corpi armati (Guardia di Finanza).

<sup>112</sup> Il diritto alla identità personale è inteso nella giurisprudenza come diritto ad essere se stesso, "con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso, qualificano l'individuo": sent. n. 13 del 1994. Cfr. anche sent. n. 332 del 2000.

<sup>113</sup> Quale strumento identificativo della persona: sent. n. 13 del 1994.

<sup>114</sup> V. già sent. n. 38 del 1973. In ordine alla possibilità di considerare come "diritti omogenei" quelli qui ricompresi tra i diritti all'identità personale e all'interiorità v. Cass., 10 maggio 2001, sent. n. 6507, ove si afferma che "nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto".

<sup>115</sup> Da intendersi come "aspetto e fattore di svolgimento della personalità": sent. n. 161 del 1985. Dal diritto all'identità sessuale è possibile distinguere il diritto alla libertà sessuale: "essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto" (sent. n. 561 del 1987).

<sup>116</sup> Che "è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione" (sent. n. 223 del 1996; v. anche sentt. nn. 54 del 1979 e 35 del 1997).

<sup>117</sup> Cfr. sentt. nn. 27 del 1975, 26 del 1981, 35 del 1997.

<sup>118</sup> Espressamente ascritto alla categoria dei diritti inviolabili dell'uomo nella sent. n. 1150 del 1988.

<sup>119</sup> V., già, sent. n. 38 del 1973.

<sup>120</sup> Si veda la sent. n. 467 del 1991, ove si afferma che "a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione". In relazione all'esperienza religiosa, la libertà di coscienza, ricavata dagli artt. 2, 3 e 19, si configura come diritto che, "sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un *aspetto della dignità della persona umana*, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2" (sent. n. 334 del 1996). Nella sent. n. 43 del 1997 si legge poi che gli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. "contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza".

<sup>121</sup> La giurisprudenza è copiosa. Cfr., tra le molte, la sent. n. 432 del 2005.

<sup>122</sup> Cfr. sent. n. 438 del 2008, che configura "il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico", quale "vero e proprio diritto della persona", che "trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione". In questo ambito – quello, cioè, dei diritti riconducibili al "valore della salute", "più o meno direttamente discendenti dagli enunciati

in connessione con l'art. 9 Cost.<sup>123</sup>); d) è possibile individuare una serie di diritti trasversali, ricavati da una pluralità di enunciati costituzionali e tra questi, in particolare, il diritto all'abitazione (art. 42, 14 e 47)<sup>124</sup> e il diritto all'informazione, che germoglia dalla libertà di manifestazione del pensiero, collegandosi al valore del pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione nonché nella disponibilità di essi (artt. 21, 41 e 43 Cost.)<sup>125</sup>.

Non potendo qui ripercorrere in modo completo tale complessa tematica<sup>126</sup>, mi limito ad aggiungere alle considerazioni sopra svolte il rilievo circa la prossima, più penetrante, incidenza della Carta dei diritti dell'Unione europea nel discorso giurisprudenziale, per effetto del richiamo ad essa da parte del Trattato di Lisbona<sup>127</sup>. Come è noto, la Carta dei diritti è stata redatta tenendo conto delle evoluzioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha operato un graduale ampliamento del catalogo dei diritti, specialmente nell'opera di individuazione di quel patrimonio dei diritti fondamentali comuni agli Stati membri che concorre alla composizione dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (art. 6.1 TUE). In questo senso l'art. 6 TUE ha costituito senz'altro l'antecedente storico della Carta dei diritti, di una Carta che ha certo attinto ai serbatoi delle Costituzioni nazionali e della CEDU ma che ne ha, in un certo senso, rigenerato i contenuti proponendo di riversarli, anche nella veste di "nuovi diritti" (si pensi ai diritti di ultima generazione relativi alla persona, al corpo e alla bioetica<sup>128</sup>), negli stessi ordinamenti nazionali, *con la forza costituzionale*

---

contenuti nell'art. 32" – potrebbe essere collocato anche il "c.d. *diritto di* (lasciarsi) *morire* che ne è più indiretta conseguenza (cui è collegato, per converso, il divieto del c.d. accanimento terapeutico ma cui sono altresì collegate le problematiche delicate e complesse dell'eutanasia e del c.d. diritto al suicidio)": F. Modugno, *op. ult. cit.*, 46 s. Per una importante applicazione giurisprudenziale, relativa al noto caso Welby (persona affetta da distrofia muscolare degenerativa), v. Trib. Di Roma, Gup, sent. 17 ottobre 2007, n. 2049, nella quale si afferma che "la condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione". Nella specie, il medico che aveva eseguito la volontà del paziente, interrompendo, dopo sedazione, la ventilazione assistita, è stato prosciolto dal reato di omicidio del consenziente, per aver "agito alla presenza di un dovere giuridico che ne discrimina l'illiceità della condotta causativa della morte altrui", avendo posto in essere tale condotta "dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno legittimato l'esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento non voluto".

<sup>123</sup> V., per tutte, la sent. n. 210 del 1987, ove si afferma che in Costituzione è rinvenibile un riconoscimento specifico della salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività.

<sup>124</sup> Il diritto all'abitazione è configurato come diritto sociale che "rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (sent. n. 217 del 1988; v. anche, sent. n. 404 del 1988, 252 del 1989, 121 del 1996).

<sup>125</sup> Cfr., in particolare, la sent. n. 112 del 1993, ove si afferma che i principi fondanti del nostro Stato "esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale".

<sup>126</sup> Si rinvia, anche per altre esemplificazioni, a F. Modugno, *op. ult. cit.* Sul tema dei "nuovi diritti" l'Autore è tornato nella prima parte del suo contributo dedicato a *I diritti del consumatore: una nuova "generazione" di diritti?*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Tomo III, Napoli, 2008, 1363 ss.

<sup>127</sup> Art. 6: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati".

<sup>128</sup> Si prevede infatti, nell'ambito del diritto all'integrità della persona, il diritto al consenso libero e informato, il divieto di pratiche eugenetiche e il divieto di clonazione riproduttiva di esseri umani (art. 3). Sono poi previsti: il diritto alla vita e il divieto della pena di morte (art. 2); il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8); il diritto alla libertà di coscienza (art. 10) e all'obiezione di coscienza (art. 10, co. 2);

che è propria del diritto comunitario<sup>129</sup>. Ma forse sarebbe più corretto dire, ormai, che alcuni dei diritti ivi contemplati sono “nuovi” solo rispetto alle preesistenti costituzioni nazionali, ponendosi invece come diritti enumerati nella dimensione europea. Come diritti, cioè, pronti ad esprimere nuove virtualità, dai quali sarà possibile enucleare – sempre alla luce del valore della dignità umana, espressamente assunto come centrale nel preambolo della Carta – diritti (ancor più) nuovi, emergenti dall’evoluzione sociale e riconducibili al “nuovo” fondamento positivo costituito dalla Carta. Una indicazione in tal senso emerge anche nel richiamato invito ad ispirarsi all’art. 1 della Carta rivolto dalla Cassazione al giudice del rinvio nel caso qui esaminato relativo al chirurgo demansionato. Nello specifico un invito a tener conto della centralità del principio della dignità (che include anche la dignità professionale) e della configurazione della libertà professionale come diritto inviolabile (art. 15). Un invito che, peraltro, già trovava un riscontro nella nostra giurisprudenza costituzionale, incline a ritenere, in linea con l’elaborazione di giudici ordinari, che dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possano derivare danni di vario genere: alla professionalità, alla salute psichica e fisica e anche alla persona e alla sua dignità, particolarmente gravi ove la mancata adibizione alle mansioni cui il lavoratore ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione<sup>130</sup>.

**e) La dignità e il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni**

La tutela della dignità umana è venuta di recente in gioco anche nella determinazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, specialmente con riferimento al titolo competenziale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., riguardante la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Si può qui richiamare, anzitutto, la giurisprudenza costituzionale riguardante gli interventi statali rivolti al perseguimento dello scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti meno abbienti. Al riguardo la Corte ha precisato che “gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono da una parte la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana<sup>131</sup> e dall’altra parte la fissazione

---

la libertà dei media e il rispetto del pluralismo (art. 11); la protezione della proprietà intellettuale (art. 17, 2° co.); si enunciano distintamente i diritti del bambino e degli anziani (artt. 24 e 25); il diritto di serrata (art. 28); il diritto al collocamento gratuito (art. 29); il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato (art. 30); l’accesso ai servizi di interesse economico generale (art.36); la tutela dell’ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (art. 37); la protezione dei consumatori (art. 38); il diritto ad una buona amministrazione (art. 41); il diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato (art. 50).

A queste disposizioni possono aggiungersi: il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9); la libertà di culto, senza alcun riferimento al limite del buon costume (art. 10); la libertà professionale e il diritto di lavorare (art. 15); la libertà di impresa (art. 16); il divieto di discriminazioni (art. 21); la parità tra uomini e donne con possibilità di azioni positive (art. 23); il diritto del lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31), ecc.

<sup>129</sup> Così A. Ruggeri, “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso, vol. II, Padova, 1995, 621.

<sup>130</sup> Sent. n. 113 del 2004.

<sup>131</sup> Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), “la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti”: sent. n° 94 del 2007.

di principi generali, entro i quali le Regioni possono esercitare validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti di edilizia residenziale pubblica o mediante la costruzione di nuovi alloggi o mediante il recupero e il risanamento di immobili esistenti<sup>132</sup> <sup>133</sup>. Lo Stato può istituire fondi vincolati al perseguimento dello scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti meno abbienti, anche se ciò non implica, con specifico riferimento alle competenze in materia di “assistenza e beneficenza pubblica” riconosciute dallo Statuto speciale alle Province di Trento e Bolzano, la possibilità di disciplinare minutamente tutte le attività amministrative connesse all’attuazione pratica degli interventi<sup>134</sup>.

Ancor più significativa è la recente pronuncia della Corte sulla disciplina statale che istituisce un “fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”, prevedendo altresì la “concessione” della c.d. social card in favore dei “residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico” (art. 81, comma 32, d.l. n. 112 del 2008, conv. nella legge 133 del 2008). Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato la normativa statale in quanto ritenuta lesiva della propria competenza residuale in materia di politiche sociali e comunque per contrasto con il principio di leale collaborazione, dal momento che non è prevista l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte, con la sent. n° 10 del 2010, ha dichiarato infondata la questione, attribuendo particolare rilievo alle “finalità” perseguite dalla disciplina censurata, rivolta ad assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali. Non si nega che l’intervento sia di politica sociale, ma si giustifica l’allocazione della competenza in capo allo Stato in virtù del titolo di legittimazione costituito dalla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici”. Quest’ultimo si traduce in una “competenza trasversale”, idonea a investire tutte le materie e quindi anche a restringere l’autonomia legislativa delle Regioni. La Corte, rilevato lo “stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.”, ritiene che “la *ratio* di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentt. n° 248 del 2006 e n° 383 e n° 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa”<sup>135</sup>.

---

<sup>132</sup> La programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti nella materia “governo del territorio”, appartiene alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.: sent. n. 451 del 2006.

<sup>133</sup> Sent. n. 166 del 2008.

<sup>134</sup> Sent. n. 209 del 2009.

<sup>135</sup> Secondo A. Ruggeri, “Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n° 10 del 2010), in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 24 febbraio 2010, 1, la Corte compie in tal modo una “vistosa torsione di una competenza pure dotata di somma duttilità, quali in genere quelle ‘trasversali’ dello Stato:

Di qui l'ammissibilità dell'intervento statale, in quanto "necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale" che, poiché "strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, soprattutto in presenza delle peculiari situazioni sopra accennate, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo".

La situazione congiunturale giustifica anche, sia pure transitoriamente, la mancata previsione di procedure concertative, attribuendosi rilievo prioritario allo scopo di "garantire l'eguale e pronta tutela minima del nucleo essenziale di un diritto fondamentale". Ma qual è il diritto qualificato come "fondamentale" che nella specie la Corte ritiene debba essere tutelato anche a costo di una deroga all'ordinario riparto delle competenze legislative? È il "diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare alimentare". Diritto al quale corrisponde – si legge sempre nella sent. n. 10 del 2010 – "il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di tale previsione possa pregiudicarlo". Un diritto che la Corte ricava dai "principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost."

##### **5. IL DIRITTO A UN'ESISTENZA DIGNITOSA COME DIRITTO (PREGIUDIZIALE) A POTER USUFRUIRE DEI DIRITTI**

L'approdo al quale è giunta da ultimo la nostra Corte sembra consentire l'enucleazione di un vero e proprio diritto a un'esistenza dignitosa<sup>136</sup>, che dovrebbe anche implicare il dovere dello Stato di assicurare un "reddito sociale minimo"<sup>137</sup>. Un diritto che trova espressione parziale nell'art. 38, comma 1, Cost. e che si presta ad essere evolutivamente riguardato alla luce dell'art. 34, comma 3, della Carta europea dei diritti fondamentali, che, "al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà", esplicitamente riconosce "il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di

---

una torsione, in ultima istanza, giustificata (ed anzi imposta) dagli artt. 2 e 3, II c., *commutandosi in tal modo talune norme di valore (anzi, proprio le più espressive norme di valore contenute nella Carta in norme sulla produzione giuridica*".

<sup>136</sup> Sul punto è assai interessante una decisione del Tribunale costituzionale portoghese, che ha riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale (implicito) a un "minimo di sussistenza degna" in base al principio della dignità umana (art., 1 Cost. portoghese) (*Acórdão* n. 509 del 2002, DR, I<sup>a</sup> série – A, n° 36, 12/2/2003, 905 ss.). A tale fine si è ritenuto che l'ambito della protezione normativa del diritto alla tutela della sicurezza sociale e della solidarietà, che concerne soltanto le situazioni di "malattia, vecchiaia e altri simili" (art. 63, nn. 1 e 3, della Costituzione portoghese), fosse troppo limitato per comprendere anche la protezione più ampia di un diritto al minimo di sussistenza. Per questo, "il diritto a un minimo di esistenza degna inerente al principio del rispetto della dignità umana" è stato ricavato dal concorso delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2 (che qualifica il Portogallo come Stato di diritto democratico, che garantisce il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e ha come obiettivo la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale) e 63, nn. 1 e 3, della Costituzione della Repubblica del Portogallo.

<sup>137</sup> In argomento v. F. Pizzolato, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Milano, 2004. Cfr. anche A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, 2002, 17.

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali”.

D'altra parte, il corrispondente dovere dello Stato trova il suo primo fondamento nell'impegno alla rimozione delle diseguaglianze, nell'esigenza di mettere l'uomo nelle condizioni per poter esercitare i diritti e quindi per poter svolgere la sua personalità. Come ha scritto Franco Modugno, “riconoscere e garantire diritti inviolabili a chi è emarginato o socialmente escluso è semplicemente e ipocritamente un *flatus vocis*. Chi è socialmente emarginato, perché i suoi diritti possano essere riconosciuti e garantiti, deve poter usufruire di tali diritti. Di qui un pregiudiziale diritto: *il diritto a poter usufruire dei diritti*, quello che l'art. 12 della Cost. svizzera del 2000 proclama, con formula pragmatica, come ‘diritto all'aiuto in situazioni di bisogno’: ‘chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa’. È forse proprio difficile costruire questo ‘nuovo’ diritto, movendo dalle prescrizioni sull' ‘adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’ di cui all'art. 2 e della ‘pari dignità sociale’ di cui all'art. 3, anche nel contesto della nostra Costituzione?”<sup>138</sup>

Modugno ritiene che “il segno della acquisita, esplicita rilevanza di un tale diritto pregiudiziale e veramente primario o fondamentale” sia offerto ora, in via generale, dall'art. 117, comma 2, lett. *m*, Cost. e che sia possibile qualificare tale situazione giuridica come “meta-diritto fondamentale e inviolabile”<sup>139</sup>. Un diritto – e non un “beneficio” derivante da una “concessione” dello Stato<sup>140</sup> – che dovrebbe ritenersi sottratto alla disposizione del legislatore, secondo quanto di recente affermato dal Tribunale costituzionale tedesco nella richiamata sentenza sul sistema “Hartz IV”. Ed è da auspicare, affinché il compito di garantire tale diritto sia concretamente onorato, che anche la nostra Corte costituzionale, ove chiamata a verificare l'idoneità degli interventi statali ad assicurare un minimo vitale, compia in materia un controllo penetrante, sollecitando eventualmente il legislatore a rivedere i livelli dei sussidi<sup>141</sup>.

Termino qui questi inadeguati appunti, dedicati al mio grande Maestro, ribadendo l'intima connessione tra la “pari dignità sociale” e il “pieno sviluppo della persona umana”. Connessione tradotta da Modugno nei seguenti termini: “la ‘pari dignità sociale’ è l'*obiectum affectum*, mentre il ‘pieno sviluppo della persona umana’ è l'*obiectum effectum*, un po' come ‘la mano’ è *obiectum affectum* dello ‘stringere’,

---

<sup>138</sup> F. Modugno, *I diritti del consumatore*, cit., 1392.

<sup>139</sup> F. Modugno, *loc. ult. cit.*

<sup>140</sup> Come è stato nel caso della c.d. social card, “concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di bisogno” (art. 81, comma 32, del d.l. 112 del 2008, convertito nella n. 133 del 2008”). Il punto è messo in particolare evidenza da C. Pinelli, “Social card”, *o del ritorno alla carità di Stato*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Napoli, 2009, 1178, il quale sottolinea come “l'esigenza di tornare sul nesso fra eguaglianza sostanziale e modalità di garanzia di tutti i diritti sociali in vista di soluzioni costituzionalmente più equilibrate non solo non viene meno, ma diventa più impellente – quasi una corsa fuori tempo massimo – dopo che è passata, sia pure per ora in tono minore, l'idea della degradazione di un diritto fondamentale ad aspettativa di un beneficio” (1188).

<sup>141</sup> Come sottolineato da F. Pizzolato, *Il minimo vitale*, cit., 23, dall'art. 3, comma 2, Cost. è possibile ricavare anche “una clausola di aggiornamento dei compiti redistributivi della Repubblica al variare delle condizioni socio-economiche di contesto”.

mentre ‘il pugno’ ne è l’*obiectum effectum*, o, come il ‘libro’ è *obiectum affectum* del ‘leggere’, ma *obiectum effectum* dello ‘scrivere’ o, con un esempio familiare ai giuristi, come ‘l’enunciato’ o ‘la disposizione’ è *obiectum affectum* dell’ ‘interpretazione’, mentre ‘la prescrizione’ o ‘la norma’ ne è l’*obiectum effectum*”<sup>142</sup>.

#### RIFERIMENTI

- ALPA, G. Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali, *Nuova giur. civ. com.*, 1997, II.
- AMIRANTE, C. *La dignità dell’uomo nella Legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano, 1971.
- ARISTOTELE. *Eth. Nich.*, 4.3.1123 b.
- BALDASSARRE, A. Libertà (problemi generali). In: *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990.
- BALDINI, V. Stato di prevenzione v/ stato costituzionale di diritto: un nuovo capitolo di una storia infinita (A proposito di una decisione della Corte costituzionale federale tedesca sulla legge federale in materia di sicurezza dei voli). *Jus*, 2006.
- BARTOLOMEI, F. *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, 1987.
- BATTAGLIA, S. Dignità. In: *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, vol. IV, 1966.
- BECCARIA, C. *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1965.
- BECCHI, P. *Il principio dignità umana*, Brescia, 2009.
- BECCHI, P. La dignità. In: CENDON, P. (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, Vol. II, Parte speciale, Tomo I, Torino, 2009.
- BECCHI, P. Samuel Pufendorf giurista della modernità. In: *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVI, 1, 2006.
- BIFULCO, R. Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In: *Rass. Parl.*, 2005.
- BUSNELLI, F. D. Solidarietà: aspetti di diritto privato, *Iustitia*, 1999.
- CAPOGRASSI, G. *Il diritto dopo la catastrofe*. In: CAPOGRASSI, G. *Opere*, V, Milano, 1959.
- CARRILLO, M. “*Do not disturb*”. *Informazione e vita privata*, Napoli, 2009.
- CATAUDELLA, A. Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della). In: *Enc. Giur.*, XXI, Roma, 2000.
- CECCHERINI, E. In: FLORIS, M. (a cura di), *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione*, Dizionario, Torino, 2007.
- CERETI, C. *Diritto Costituzionale Italiano*, Torino, 1971.
- CICERONE, M. T. *De inventione*, 2,166
- CICERONE, M.T. *I doveri*, Milano, 2007.
- CONCILIO VATICANO II. Constitutio pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis “*Gaudium et spes*”. In: *Enchiridion Vaticanum*, 1, Documenti del Concilio Vaticano II (1962-1965), Bologna, 1993.
- COTTA, S. Il diritto naturale e l’universalizzazione dei diritti. *Iustitia*, 1991.
- D’ALLOIA, A. *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, 2002.
- D’AQUINO, San Tommaso. *Summa Theologiae*.

---

<sup>142</sup> F. Modugno, *op. ult. cit.*, 1371.

- D'ATENA, A. *Lezioni tematiche di diritto costituzionale*, II ediz., Roma, 1998.
- DE FILIPPI, M. *Dignitas*. Tra Repubblica e Principato, Bari, 2009.
- DE SIERVO, U. Sub art. 22. In: BRANCA, G. *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1978.
- DELLA MIRANDOLA, G. Pico. *De hominis dignitate*, Firenze 1942.
- DENNINGER, E. Cinque tesi sull'architettura della sicurezza, in particolare dopo l'11 settembre 2001. In: BALDINI, V. (a cura di), *Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali*, Cassino, 2005.
- DENNINGER, E. *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, Torino, 1998.
- DI CIOMMO, M. Dignità umana. In: MANGIAMELI, S. (a cura di), *Diritto Costituzionale*, Milano, 2008.
- DOGLIANI, M. *Introduzione al Diritto Costituzionale*, Bologna, 1994.
- DÜRIG, G. Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde. *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1956.
- DWORKIN, R. *La democrazia possibile*. Principi per un nuovo dibattito politico, Milano, 2007.
- ELIA, L. Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana. AA.VV., *Il sistema delle autonomie: rapporti fra Stato e società civile*, Bologna, 1981.
- ESPOSITO, C. Eguaglianza e giustizia nell'art. 3. In: ESPOSITO, C. *La Costituzione italiana*. Saggi, Padova, 1954.
- FERRARA, G. *Diritto soggettivo, diritto oggettivo*. Uno sguardo sugli apici del giuridico, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 14.09.2008.
- FERRARA, G. La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione). In: *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano, 1974.
- FLICK, M. Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica. In: CECCHERINI, E. (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008.
- FLORIS, M. (a cura di), *Diritti umani*. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione, Dizionario, Torino, 2007.
- GAMBINI, F. Il principio di dignità. In: CENDON, P. (a cura di), *I diritti della persona*. Tutela civile, penale, amministrativa, Vol. I, Torino, 2005.
- GORMALLY, L. *La dignità umana: il punto di vista del cristiano e quello laicista*. In: CORREA, J. de D. Vial; SGRECCIA, E. (a cura di), *La cultura della vita: fondamenti e dimensioni*, Città del Vaticano, 2002.
- GRANGER, M-A. Existe-t-il un "droit fondamental à la sécurité"? *Actes du VIIe Congrès français de droit constitutionnel*, Constitution, droit et devoirs, Paris 26 et 27 septembre 2008.
- GROSSI, P. Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In: SICLARI, M. (a cura di), *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2003.
- GROSSI, P. La limitazione del diritto di voto per il fallito ed i principi costituzionali sull'elettorato attivo. In: *Giur. Cost.*, 1959.
- HÄBERLE, P. *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, tr. it. a cura della cattedra del Prof. Häberle (Università di Bayreuth), Milano, 2003.
- HÄBERLE, P. *Le libertà fondamentali nello Stato Costituzionale*, Roma, 1993.
- HERDEGEN, M. Neuarbeitung von Art. 1 Abs.1 – Schutz der Menschenwürde. In: MAUNZ, T., DÜRIG, G. *Grundgesetz Kommentar*, München, 2003.

- HOFMANN, H. La promessa della dignità umana. *Riv. Int. Fil. Dir.*, 1999.
- KANT, I. Fondazione della metafisica dei costumi. In: *Scritti morali*, Torino, 1970.
- KANT, I. *Metafisica dei costumi*, Roma-Bari 1973.
- LAVAGNA, C. Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana. In: LAVAGNA, C. *Ricerche sul sistema normativo*, Milano, 1984.
- LAVAGNA, C. *Costituzione e socialismo*, Bologna 1977.
- LIPARI, N. “Spirito di liberalità” e “spirito di solidarietà”. *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997.
- LUCHAIRE, F. Luchaire, La sûreté: droit de l’Homme ou sabre de M. Prud’homme ? In: *Revue du Droit Public*, 1989.
- LUCIANI, M. *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983.
- LUHMANN, N. *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, 2002.
- LUTHER, J. Ragionevolezza e dignità umana. In: CERRI, A. (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Quaderno monografico 2006 della *Rivista Nova Juris Interpretatio*, Tomo II, Roma, 2007.
- MARGALIT, A. *La società decente*, Milano, 1998.
- MESSINETTI, Già D. Personalità (diritti della). In: *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1983.
- MODERNE, F. La dignité de la personne comme principe constitutionnel dans les constitutions portugaise et française. In: MIRANDA, J. (a cura di), *Perspectivas Constitucionais – Nos 20 anos da Constituição de 1976*, I, Coimbra, 1996.
- MODERNE, F. Sûreté. In: *Dictionnaire Constitutionnel*, diretto da DUHAMEL, O.; MENY, Y., Paris, 1992.
- MODUGNO, F. *Appunti per una teoria generale del diritto oggettivo*. La teoria del diritto oggettivo, Torino, III ed., 2000.
- MODUGNO, F. I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995.
- MODUGNO, F. I diritti del consumatore: una nuova “generazione” di diritti? In: *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Tomo III, Napoli, 2008.
- MORTATI, C. *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975.
- NUSSBAUM, M. *Giustizia sociale e dignità umana*. Da individui a persone, Bologna, 2002.
- OCCHIOCUPO, N. *Liberazione e promozione nella Costituzione*, Milano, 1984.
- OLIVETTI, M. Art. 1. In: BIFULCO, R.; CARTABIA, M.; CELOTTO, A. (a cura di), *L’Europa dei diritti*. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001.
- PACE, A. *Problematica delle libertà costituzionali*. Parte generale, III ed., Padova, 2003.
- PIANGIANI, O. *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Firenze, 1991.
- PIEPOLI, G. Dignità e autonomia privata. *Pol. Dir.*, 2003.
- PIEPOLI, G. Tutela della dignità e ordinamento della società secolare in Italia. In: *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008.
- PIROZZOLI, A. *Il valore costituzionale della dignità*. Un’introduzione, Roma, 2007.
- PIZZOLATO, F. *Il minimo vitale*. Profili costituzionali e processi attuativi, Milano, 2004.
- PODLECH, A. sub Art. 1. In: *Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, Band 1, II ed., Neuwied, 1989.
- RESTA, G. La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), *Riv. Dir. Civ.*, 2002.

- RIDOLA, P. Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo. In: NANIA, R.; RIDOLA, P. *I Diritti Costituzionali*, II ed., Torino, 2006.
- RIPEPE, E. La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto. In: CECCHERINI, E. (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008.
- RODOTÀ, S. *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007.
- ROSSI, E. Art. 2. In: BIFULCO, R.; CELOTTO, A.; OLIVETTI, M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006.
- RUGGERI, A.; SPADARO, A. Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni). In: *Pol. dir.*, 1991.
- RUGGERI, A. "Nuovi" diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione. In: *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Padova, 1995.
- RUOTOLO, M. A mo' di introduzione, in RUOTOLO, M. (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo*, Napoli, 2008.
- RUOTOLO, M. *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997.
- SACCO, F. Note sulla dignità umana nel "diritto costituzionale europeo". In: PANUNZIO, S. (a cura di). *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005.
- SACHS, M. *Verfassungsrecht II – Grundrechte*, Berlin – Heidelberg – New York, 2000.
- SARLET, I. W. *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*, V ed., Porto Alegre, 2007.
- SCHEFOLD, D. La dignità umana. In: PANUNZIO, S. (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*. Padova, 2007.
- SEN, Amartya. Eguaglianza, di che cosa? In: SEN, Amartya, *Scelta, benessere, equità*, Bologna, 1986.
- SILVESTRI, G. Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, *Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007*, pubblicato in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).
- STERN, K. *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, III, München, 1988.
- VICENTI, U. *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009.
- ZAGREBELSKY, G. *Il diritto mite*, Torino, 1992.